BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

RELAZIONI
CASSAZIONE
1954

MSR 142395

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA-BIBLIOTECA
Posiz E 3657/3
N. di carico 142395

ERNESTO EULA
PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Procura Generale ... ANCONA

DISCORSO PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 1954

(pronunciato il 4 gennaio 1954
nell'Assemblea Generale della Corte di Cassazione)

SOCIETÀ ANONIMA EDITRICE "TEMI" - ROMA

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

RELAZIONI
CASSAZIONE
1954

MSR 142395

ERNESTO EULA

PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

DISCORSO PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 1954

(pronunciato il 4 gennaio 1954
nell'Assemblea Generale della Corte di Cassazione)

SOCIETÀ ANONIMA EDITRICE "TEMI„ - ROMA

Signor Presidente della Repubblica,
Signor Primo Presidente
e Signori della Corte di Cassazione,

1. — La Magistratura Italiana vuole esprimere, a mio mezzo, il suo deferente saluto e ringraziamento al Signor Presidente della Repubblica, che si è compiaciuto di onorare con la Sua presenza questa solenne assise della giustizia.

In questa alta partecipazione, che si rinnova oramai come per nobilissima tradizione, la Magistratura ama ravvisare l'ideale attuazione della norma costituzionale che pone il Capo dello Stato al vertice dell'Ordine giudiziario.

Ringrazio anche deferentemente Sua Eminenza il Cardinale Vicario di Sua Santità, gli Onorevoli Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati, il Signor Presidente del Consiglio, il Ministro Guardasigilli, le autorità tutte, gli avvocati, che hanno voluto attestare col loro intervento la partecipazione viva della Nazione ai problemi della Giustizia.

2. — Mi si permetta di elevare un pensiero reverente ad affettuoso alla memoria degli Alti Magistrati di questa Corte che nell'anno decorso, dopo una vita tutta dedicata alla nobiltà della funzione, ci hanno lasciato, conchiudendo immaturamente il loro ciclo di vita terrena. I Presidente di Sezione Silverio CARLOZZI e Giacomo RUSSO, questo ultimo chiamato recentemente dalla estimazione dei colleghi alla dignità di Giudice Costituzionale, l'Avvocato Gene-

rale Ugo Foà, il Consigliere Giuseppe Albeggiani. Davanti al loro spirito la Magistratura si inchina, ricevendone lume di insegnamento e di esempio.

3. — In questa rassegna, intesa istituzionalmente a prospettare l'attività della giustizia nel ciclo che si è conchiuso, mi dipartirò, per una visione panoramica di assieme, dalla contemplazione, sul piano nazionale, dei più importanti fenomeni alla giustizia inerenti e dei relativi problemi.

Un particolare esame richiederà, di poi, la situazione e l'attività della Corte di Cassazione.

In tutta la rassegna mi asterrò, per non appesantirne l'esposizione, dalla specificazione di dati e di cifre, limitandomi a rilievi critici riassuntivi e rimandando per un più preciso esame ai quadri statistici allegati.

Anzitutto uno sguardo ai problemi fondamentali della *litigiosità* e della *criminalità*.

LITIGIOSITA'

4. — Il fenomeno della litigiosità si presenta, in visione generale, quasi normalizzato, con qualche tendenza, anzi, in importanti settori, alla diminuzione.

La cosa è di particolare rilievo in quanto non è da porsi in relazione ad una contrazione degli affari, i quali appaiono, anzi, specie nei maggiori centri, in decisa ripresa, parallelamente all'incrementarsi dei fattori produttivi.

D'altro canto è da tener presente che una percentuale notevole delle liti è determinata da causali e situazioni contingenti.

Prima fra tutte la perdurante crisi degli alloggi, che alimenta ancora presso ogni grado di giurisdizione gran numero di cause, in relazione ad una difficile situazione, non adeguatamente componibile, per il contrasto sostanziale degli interessi, sul solo terreno giuridico, ma piuttosto nel campo della edilizia costruttiva e sopratutto di quella popolare.

E parimenti, per tacere di altre, l'esigenza economico-giuridica dell'adeguamento dei canoni agrari, nel quadro della recente legislazione in materia, con la conseguente copiosa fioritura di contestazioni avanti le sezioni specializzate.

A prescindere da queste zone ancora patologiche della litigiosità, può tuttavia considerarsi la situazione come di progrediente

non effimera stabilizzazione, per il venir meno di alcune delle cause perturbatrici dell'immediato dopoguerra.

Nel complesso quadro, poi, una sensibilissima diminuzione si rileva in materia matrimoniale. Le cause di separazione personale, pressochè scomparse in alcune regioni, si presentano ormai dovunque in misura non preoccupante; ed insignificante è il numero delle azioni, avanti ai nostri Tribunali, per l'annullamento del vincolo.

Resta, è vero, il quadro non edificante dei procedimenti qua e là architettati, con espedienti più o meno artificiosi, per conseguire l'annullamento o il divorzio attraverso il compiacente semplicismo di giurisdizioni straniere. Ma trattasi di un fenomeno marginale, circoscritto a limitati strati sociali, comunque ancor esso in diminuzione, contenuto da una ferma giurisprudenza, a tutela della serietà della giustizia nel rispetto delle leggi.

Onde può dedursene che, anche sotto questo aspetto, il rinsaldamento della compagine nazionale è in sicura ripresa, nel riaffermarsi di quei sani principii, ispirati alla morale cristiana, che fanno della coesione familiare il fondamento primo, il tessuto connettivo della Patria.

DISSESTI

5. — Dalle relazioni quasi univoche dei Procuratori Generali risulta che, nel decorso anno, le dichiarazioni di fallimento hanno presentato una notevole diminuzione, con riguardo anche ai centri più importanti. A questa diminuzione ha contribuito certamente la legge 20 ottobre 1952 n. 1345, la quale, a fini di adeguamento monetario, ha elevato i limiti di somma stabiliti dalla legge fallimentare per la esclusione dei piccoli imprenditori dalle procedure concorsuali, e dal passaggio, in base all'ammontare del passivo, alla dichiarazione di fallimento. Ma trattasi, come si vede, di un provvedimento diretto soltanto a ristabilire l'equilibrio dei valori, come tale non rilevante, economicamente, per l'andamento sostanziale del fenomeno. D'altra parte è notevole come nel decorso anno non si siano avuti dissesti di grande entità e ripercussione economico-sociale.

Per cui si può anche qui riguardare la situazione con relativo ottimismo, nella prospettiva di una sana ripresa della privata economia, confortata dalla fiducia.

CRIMINALITA'

6. — Il fenomeno complesso della criminalità sembrerebbe presentare indicativi non univoci, ed in certo senso sconcertanti.

L'opinione pubblica è stata messa frequentemente in allarme per il succedersi in regioni diverse, con impressionante ritmo, di delitti efferati, ispirati ai più abbietti istinti, perpetrati con quella crudeltà e cinismo che rivelano le oscurità più profonde della umana bassezza. Frattanto, sia pure circoscritte a date zone di maggiore depressione economica, sono ricomparse forme allarmanti di delinquenza associata, di banditismo criminale, con la triste fenomenologia dei ricatti, dei sequestri di persona, delle rapine a mano armata. Espressioni indubbiamente gravi di criminalità collettiva, che mettono in stato di pericolo intere plaghe: contro le quali devono a loro volta mobilitarsi apparati di polizia, con organizzazione quasi di guerra. Durante queste campagne, fatte di battute, di rastrellamenti, di scontri, attraverso la sgomenta omertà di larghi strati delle popolazioni e fra difficoltà inenarrabili, hanno sovente fatto sacrificio di lor giovinezza generosi umili figli del popolo, appartenenti alle forze dell'ordine, nell'adempimento di un duro dovere.

In altro campo, con una fenomenologia di minore malvagità ma non meno allarmante, è stato un pullulare di reati a sfondo economico, nel mondo degli affari, con forme nuove raffinate di delitti, di orditure criminose dirette al contrabbando, alle losche speculazioni valutarie.

Tutta una tessitura di delittuose manovre che turbano, per la loro intensità e diffusione, il movimento economico e la pubblica fiducia.

Che pensare di fronte ad un quadro che si presenta così oscuro? Siamo forse avviati verso una triste era nella quale l'umanità, dominata dalle spinte economiche nella dura lotta per l'esistenza, disgregata e smarrita nello sconvolgimento delle guerre, non sappia più ritrovare la sua etica, nel civismo di una ordinata convivenza?

Non questo, certamente, ove ci si faccia a valutare, con giusta prospettiva e penetrazione, tutto il quadro.

Basterebbe a confortarci, in un apprezzamento più fiducioso della realtà presente e dell'avvenire, il ricordo ancor vivo di recenti avvenimenti, nei quali la popolazione tutta, senza distinzione di regioni o di classi, si è ritrovata unita, in uno slancio spontaneo di solidarietà e di fratellanza, di fronte alle calamità che avevano col-

pito ridenti plaghe. Basta pensare alla travolgente fiamma di puro italianissimo amore che ha divampato nella Nazione tutta, nel nome sacro e nel travaglio eroico di Trieste, ove oggi come non mai è il cuore ardente della Patria!

7. — E, d'altra parte, i dati statistici ci dicono che la criminalità, nel suo complesso, ha avuto quantitativamente una sensibile flessione. Qualitativamente, poi, anche i reati di sangue, gli omicidi dolosi ad esempio, sono in diminuzione. Nel quadro della criminalità una larga aliquota è rappresentata dai reati colposi, sopratutto come preoccupante patologia della circolazione stradale, dovuta ad un intreccio di cause, per la cui individuazione ed eliminazione è in atto tutto un movimento di studi, di proposte, di esperimenti tecnici e di elaborazioni normative, che dimostrano quanto sia grave il fenomeno, ma come sia altrettanto pronta la reazione difensiva della società, anche nel campo del diritto.

Parimenti, l'esame dei dati ci attesta che altra notevole percentuale di penali procedure si riferisce a trasgressioni — per lo più non gravi — a disposizioni penali introdotte in leggi di varia natura, a rafforzarne gli imperativi ed i precetti. Non cioè quella criminalità, per così dire tipica, contemplata nei codici e nelle leggi propriamente penali, ed alla quale aderisce la sensibilità collettiva in tema di delitti e di delinquenti. Ma quei comportamenti antigiuridici che si scontrano, quasi trasversalmente, con la nuova precettistica sanzionatoria penale, della quale si è sentita in questi travagliati tempi l'esigenza per presidiare con esterni rigori l'efficacia delle altre leggi. Si potrà discutere in tema di politica legislativa sulla convenienza o meno e sulla giuridica giustificazione di tale tendenza. Certo è che la diffusione del fenomeno, mentre dilata le statistiche senza reale rispondenza ad una effettiva situazione di criminalità, moltiplica e complica l'attività giudiziaria, determinando spesso una duplicità non ben coordinata di procedure, nel campo privatistico e nel penale.

Vi è da pensare, pertanto, se non sarebbe forse più opportuno rafforzare e presidiare le norme con misure sanzionatorie di altro ordine, forse più aderenti ed efficaci, senza l'intervento pesante, e talvolta troppo grave di conseguenze, dell'apparato penale. Comunque, sembra potersi ritenere che si tratti di un fenomeno non immanente alla vita del diritto, onde sia sperabile possa essere in futuro quanto meno contenuto, con l'avvento di una migliore situazione

generale nella quale il precetto normativo trovi in se stesso la sua forza e nella coscienza giuridica collettiva il riconoscimento della necessità della sua osservanza.

In conclusione riterrei adunque che, attraverso una valutazione di insieme, si abbia ragione di considerare la situazione generale con fiducia, senza sproporzionati allarmi: laddove quelle più gravi manifestazioni di criminalità singola e collettiva sono forse le ultime fosche vampe di una fiammata che si va spegnendo, sulla quale avranno il sopravvento le convergenti forze dell'ordine e di una maggiore giustizia sociale, nel quadro di una rafforzata moralità collettiva.

DELINQUENZA MINORILE

8. — Nel panorama della criminalità assume una particolare importanza la delinquenza minorile, e, più ampiamente, il problema della fanciullezza traviata od in pericolo. Trattasi di un fenomeno tuttora grave, nel nostro come in altri paesi duramente provati dallo ultimo conflitto. I giovinetti di oggi sono ancora quelli che hanno visto od addirittura subìto gli orrori della guerra. L'abbandono morale e materiale in cui molti minori sono lasciati; — il malevolo influsso di stampe e produzioni cinematografiche nelle quali il delirio dei sensi è esasperato, ove i furti, gli scassi, le rapine sono prospettati con tecnica di perfezione —; la facilità della vita d'attorno, ove, pur nella affermata durezza dei tempi, è diffusa un'ansia sfrenata di godimento: è tutto un complesso di cause per le quali questi teneri fiori o virgulti son cresciuti e crescono tuttora fra i rovi, di mille tentazioni e di infinite miserie.

Trattasi dunque di un campo nel quale la società ha il dovere di prevenire prima che di reprimere, di prodigarsi comunque, anche nella dura esigenza della pena, per la rigenerazione e per il ricupero.

Occorre una mano forte per penetrare nel rovo (l'immagine è di un grande penalista scomparso, maestro di diritto e di umanità). Occorre una mano delicata per districarne le tenere pianticelle senza sciuparne la bellezza e il profumo, per ripiantarle nei colti giardini della assistenza affettuosa, che sappia riaccendere, in quei profondi recessi che sono in ogni creatura venuta da Dio, i sentimenti della dignità umana, dell'onestà e della fede.

Da plaudire, pertanto, tutte le iniziative che cercano di raccogliere i fanciulli abbandonati dalla strada, di ridar loro un focolare,

di richiamarli ad una vita di lavoro. Nell'ambito del magistero penale, sono da incrementare, per quanto possibile, gli istituti di osservazione, di prevenzione e di rieducazione, purtroppo ancora insufficienti di numero ed inadeguati nei mezzi, ma fiorenti e produttivi di ottimi frutti là dove sono stati istituiti.

Ad ogni modo la criminalità minorile, se pure ancora preoccupante, comincia a presentare indizii generali di deflessione, sia quantitativamente che qualitativamente.

Molto in diminuzione i reati gravi, di sangue o contro il patrimonio, salvo pochi casi clamorosi dei quali si è largamente occupata la stampa. Trattasi, in complesso, di una delinquenza minuta, di piccoli furti, particolarmente campestri o con destrezza, di lesioni colpose (per l'abuso e la indisciplina dei micromotori), di piccoli contrabbandi di sigarette e di cartine. E sopratutto reati sessuali, con qualche scorcio di vera depravazione criminale, ma generalmente nelle forme più lievi.

Anche qui, pertanto, nell'insieme, una situazione che accenna lentamente a normalizzarsi. Ma che comunque richiede tutta l'attenzione e tutte le cure.

In particolare, quanto alla Amministrazione giudiziaria, non si dovrà che perseverare nelle attuali direttrici. Laddove i tribunali per i minorenni presentano un soddisfacente funzionamento, al pari che le istituzioni preventoriali e penitenziarie che li affiancano: nelle quali sono da approvarsi, e da incoraggiare per un più largo ingresso, i sistemi rieducativi che le moderne discipline psichiatriche e psicologiche suggeriscono e via via perfezionano.

ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA

Alla imponenza di lavoro che i fenomeni ancor gravi della litigiosità e della criminalità hanno determinato, la Magistratura si è studiata di far fronte, con dedizione costante di intelligenza e di opere, e non senza abnegazione e sacrifici.

Ogni ufficio ha assolto il proprio dovere.

Gli organismi nuovi, quali le corti di assise di primo grado e di appello, attrezzati rapidamente senza dispendio di nuove costruzioni e senza aumento di organici, hanno funzionato in modo adeguato. I fatti hanno, fra l'altro, dimostrato l'opportunità della istituzione del secondo grado di giudizio; innovazione la quale, oltre a rispondere

ad una esigenza naturale di giustizia, si è dimostrata anche perfettamente operante nella armonica collaborazione dell'elemento laico col togato, e nella costante osservanza della funzione di controllo, per cui i giudizi di appello si sono svolti costantemente con rapido ritmo, e senza rinnovazione, se non in casi veramente giustificati, della istruttoria dibattimentale.

Sotto altro aspetto, il delicato lavoro inerente alla rapida applicazione del recente provvedimento di amnistia, inteso a finalità di pacificazione nazionale e di comprensiva clemenza rispetto a fenomeni di criminalità ancora dominati dallo sconvolgimento della guerra, ha trovato tutti gli uffici protesi sino al limite nella organizzazione e nella dedizione di consapevole intelligente fatica.

9. — Questi risultati sono particolarmente rimarchevoli tenuto conto delle deficienze di personale e di mezzi che travagliano l'Amministrazione della giustizia.

È tuttora notevole la sproporzione fra gli organici dei magistrati e dei funzionari di cancelleria, di poco aumentati attraverso quasi un secolo di vita unitaria nazionale, e l'incessante incremento degli affari, della litigiosità e della criminalità, in una Nazione che ha quasi duplicata la sua popolazione e creata tutta una imponente nuova organizzazione produttiva e di scambi.

Ad appesantire la situazione hanno contribuito anche gli sfavorevoli risultati degli ultimi concorsi di reclutamento, ai quali, — in relazione alla difficoltà, pur necessaria, delle prove ed alle prospettive di trattamento economico considerate ancora inadeguate — sono affluite scarse leve di giovani, in gran parte senza matura preparazione, così da risultare scoperte notevoli aliquote dei posti a concorso.

Più grave ancora la deficenza di personale ausiliario, sia di concetto che di ordine. A quest'ultimo riguardo manca addirittura un organico a ciò destinato, per cui si deve ricorrere largamente allo espediente di distrarre elementi da altri organismi — quali quelli dell'amministrazione carceraria — già deficenti a lor volta di personale, e nei quali l'integrale utilizzazione di quello esistente sarebbe più che mai necessaria per un efficiente funzionamento.

Gravissima è poi la inadeguatezza dei mezzi materiali — strumentali, tecnici ed ambientali — di lavoro.

È ancora, purtroppo, un quadro diffuso di manchevolezze organizzative che perdura, in uno dei settori più essenziali per la vita dello Stato. Deficenze che risentono certamente anche dei riflessi della

guerra, e per il cui superamento, è doveroso riconoscerlo, tutti gli Onorevoli Ministri che si sono succeduti al Ministero della Giustizia, ed il Governo nella sua responsabile unità, hanno prodigato sforzi notevoli di riorganizzazione e di finanziamento. In particolare è stata questa, fra l'altro, ancora la prima cura — consapevole cura — dell'attuale Ministro Guardasigilli, Senatore Antonio Azara, nella cui eminente personalità si ricollegano felicemente la politica sensibilità affinata nel nobile esercizio del mandato parlamentare e di governo, e la esperienza di una luminosa carriera di Magistrato, percorsa e vissuta, con anima di Magistrato, in tutti i gradi e le funzioni giudiziarie.

Trattasi, peraltro di una esigenza che richiede ancora contributi risolutivi, ai quali non posso non fare caldo appello da questo banco ed in questa solenne occasione.

10. — Non si può ignorare, d'altra parte, come si debba molto a queste organiche e strumentali deficenze se, sopratutto nei grandi centri ove gli uffici giudiziari sono congestionati di lavoro e di incombenze, la Magistratura possa sembrare talvolta non intervenire con la necessaria prontezza ad assumere la direzione piena, sin dalle prime fasi, delle istruttorie penali, tollerando ingerenze della polizia giudiziaria che la opinione pubblica e la stampa denunciano come eccessive o troppo a lungo protratte. Mi sia consentito di dire con la necessaria franchezza, in un tema così dibattuto e scottante, che le ragioni di queste disarmonie, a dir vero assai rare, vanno ricercate, forse assai più che nella inadeguatezza ed imperfezione degli ordinamenti normativi — per il cui miglioramento fervono studii e proposte —, in causali concrete, in vere e proprie situazioni quasi di impossibilità materiale: onde avviene talvolta, o può avvenire, che organi più attrezzati e di più rapido movimento siano portati, per slancio di zelo, ad intervenire od interferire dove e quando comunque dovrebbe solo agire la Magistratura a garanzia di libertà e di giustizia.

Nel delicato congegno delle relazioni fra organi che devono di necessità collaborare, con inevitabile intreccio di compiti, ad un fine superiore comune quale è la difesa della società dal delitto, nel penale magistero investigativo e punitivo, — ciò che si presenta indispensabile ed urgente è, pertanto, la realizzazione di una equilibrata proporzione, strutturale ed organica, nel rispettivo assetto degli organi, in modo che ciascuno, agendo nel proprio ambito, sia in grado di assolvere appieno le proprie funzioni, con la necessaria osservanza delle posizioni e dei limiti.

In questi pochi anni le forze dell'ordine, in tutti i loro complessi organismi — di Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di finanza — sono stati riorganizzati ed attrezzati in modo mirabile, tale da garantire la Nazione da ogni perturbamento, e funzionano con disciplina e alto senso del dovere.

Si attuino, con pratica adeguatezza, anche nel campo organizzativo giudiziario, le condizioni ed i presupposti concreti per una costante effettiva esplicazione di poteri e di attributi da parte delle autorità e degli organi che ne sono investiti per legge, — alla quale esplicazione, se attuata con prestigio di uomini e di mezzi, non potrà non corrispondere, a sua volta, la disciplinata osservanza da parte degli organi ausiliari sottoposti —, e si potrà, io penso, anche nel delicato campo delle libertà individuali garantite dalla Costituzione, raggiungere, pur nel quadro delle leggi attuali, quel punto di incontro e di contemperamento fra le contrapposte esigenze della difesa sociale e della tutela dei diritti soggettivi dei singoli, che solo può garantire, in una soluzione di armonia, la vita civile di uno stato, nella sicurezza, nella libertà, e nell'ordine.

SITUAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE

11. — Come si era premesso, un particolare esame va dedicato alla situazione ed attività della Corte di Cassazione.

Qui i ricorsi civili, che sino all'anno 1953, erano andati costantemente aumentando, hanno cominciato a presentare, nel decorso anno, una apprezzabile diminuzione. In materia penale, invece, la progressione è ancora continuata, raggiungendo anzi, nel decorso anno, una quota impressionante.

Ecco i dati dell'ultimo quadriennio.

Ricorsi civili pervenuti:

1950, n. 3.726 - 1951, n. 4.098 - 1952, n. 6.038 - 1953, n. 5.295.

Ricorsi penali:

1950, n. 15.246 - 1951, n. 17.011 - 1952, n. 22.754 - 1953, n. 28.653.

Come spiegare tale costante aumento, particolarmente in materia penale, e, sino al 1953, anche in materia civile, se, come si è visto, la

litigiosità e la criminalità nel campo nazionale hanno cominciato sensibilmente a diminuire?

Le cause, a mio avviso, sono complesse.

Il processo è come un lento fiume, talvolta tortuoso, che si svolge attraverso un lungo percorso, del quale la fase di Cassazione rappresenta la foce. Fra questa ultima fase e quella iniziale, della sorgente, rappresentata dallo affluire delle citazioni o delle denuncie, decorre gran lasso di tempo, che normalmente, attraverso i vari gradi, è di anni. Si comprende allora come il maggiore o minore afflusso alla base, non si rifletta sulla fase finale che a gran distanza di tempo: onde può avvenire che, mentre si è già verificata la normalizzazione alla sorgente, alla foce si versi ancora in stato di piena. La normalizzazione si verificherà solo più tardi, quando il ciclo si sarà conchiuso.

12. — D'altro canto situazioni particolari hanno inciso, in questi ultimi anni, sul carico di lavoro della Cassazione.

In materia civile l'art. 111 della Costituzione, — del quale si dirà meglio a suo tempo — ha aperto l'adito ai ricorsi anche per violazione di leggi avverso le decisioni delle giurisdizioni speciali, tuttora numerose in attesa della integrale applicazione degli artt. 102 e disp. VI transitoria della Costituzione, mentre dianzi l'impugnativa presentava carattere eccezionale, limitata ai soli motivi inerenti alla giurisdizione (art. 362 p. p. Cod. proc. civ.). Parimenti lo stesso art. 111 in materia penale, ha importato la immediata ricorribilità di tutti i provvedimenti, anche istruttorî, attinenti alla libertà personale: tutta una nuova massa di ricorsi che ha portato la Corte di Cassazione a dover interloquire più volte nel corso dello stesso giudizio.

Se a ciò si aggiungono i ricorsi preventivi (*omisso medio*) per regolamento di giurisdizione o di competenza, introdotti dal Codice di procedura, si comprenderà come il quadro dei ricorsi si sia venuto, anche per condizioni dirette obiettive, dilatando. Ciò senza tener conto della tendenza, tuttora viva di nostra gente, a coltivare tutti i gravami prima di accettare la sentenza; sulla quale tendenza influiscono, esacerbandola, anche situazioni contingenti, quali il pratico intento, ad esempio, in materia di locazioni e di sfratti, di conservare il possesso, ed, in materia penale, di ritardare l'esecuzione della condanna in attesa di provvedimenti di amnistia o della prescrizione.

13. — Di fronte a questo continuo aumento dei ricorsi, la Corte di Cassazione, sotto l'alacre impulso e l'esempio del suo illustre Capo,

si è prodigata con una ognora progrediente dedizione di lavoro, che non potrebbe essere superata, sia da parte dei Magistrati che dei funzionari di cancelleria. Onde il numero dei ricorsi esauriti è ogni anno notevolmente aumentato (1), ma purtroppo, senza potersi raggiungere il pareggio in materia penale, ove anzi il disavanzo è ancora aumentato; mentre in materia civile si è arrivati, solo quest'anno, quasi alla parità.

Resta pertanto, almeno in materia penale, una situazione di disquilibrio. La quale non dovrebbe, tuttavia, a mio avviso, essere considerata con preoccupazione, tenuto conto di alcuni elementi, contingenti ed organizzativi, che dovrebbero, secondo fondate previsioni, avviare verso la normalizzazione.

Il recente provvedimento di amnistia, porterà alla eliminazione, per estinzione di reato, di circa 24.000 ricorsi. Si è già provveduto, con prontezza, se pure con le necessarie cautele, alla applicazione per i ricorsi riguardanti detenuti.

In breve si provvederà anche per gli altri, cosicchè, a lavoro ultimato, il carico pendente si ridurrà a circa 16.000 ricorsi.

Vero è che da una riduzione di carattere straordinario, non potranno derivare che effetti contingenti.

Ma intanto è da sperarsi che man mano la diminuzione della criminalità, già avvertitasi alla base, comincierà a riflettere i suoi benefici anche sul lavoro della Cassazione.

E, d'altra parte, cominceranno a diventare produttive quelle misure organizzative, che già sono state predisposte, ma che non hanno potuto dare sinora gli attesi risultati per quell'inevitabile ritardo che è proprio di tutte le organizzazioni di carattere complesso.

Prima fra tutte quella del disposto aumento dell'organico dei magistrati, nel numero di 18 unità, che ha potuto avere pratica attuazione solo di recente, dopo l'espletamento dei concorsi di merito, per cui tale nuovo personale ha cominciato appena ora a poter funzionare con rendimento di lavoro.

Parimenti, soltanto di recente hanno potuto essere efficentemente organizzati, presso questa Procura Generale, quegli uffici che da tempo eransi predisposti per la delibazione dei ricorsi penali in arrivo, ai fini dell'avviamento, per la decisione, alla camera di consiglio od all'udienza. Trattasi di una discriminazione che è nella legge e che, se attuata con le necessarie cautele che valgano a salvaguardare appie-

(1) Ricorsi civili: 1950, n. 3.799; 1951, n. 4.203; 1952, n. 4.911; 1953, n. 5198. Ricorsi penali: 1950, n. 13.928; 1951, n. 16.491; 1952, n. 14.596; 1953, n. 18.864.

no i diritti della difesa, darà indubbiamente buoni frutti: nel senso di avviare a decisioni più rapide, senza l'apparato della fase dibattimentale, quei molti ricorsi (circa il 30 %) che presentano evidenti situazioni di inammissibilità formale e sostanziale, — e di riservare invece le udienze ai ricorsi pei quali la pubblica discussione sia veramente utile: discussione che potrà svolgersi con adeguato respiro se più limitato risulterà il numero dei ricorsi messi a ruolo per ciascuna udienza.

14. — Riterrei pertanto di poter prevedere, anche nel funzionamento di questa Suprema Giurisdizione regolatrice del diritto, una prossima graduale normalizzazione se, come ne sono certo, i magistrati da una parte, e dall'altra i valorosi patroni, si uniranno in una consapevole convergente intesa di fattiva collaborazione.

Potrà alla normalizzazione pervenirsi, augurabilmente, senza bisogno di altri aumenti di organico, di non facile realizzazione date le difficoltà che già si incontrano per una congrua qualificata selezione dei magistrati di Cassazione.

E neppure riterrei indispensabile la istituzione di nuove sezioni. Al riguardo gravi difficoltà di ordine materiale deriverebbero, anzitutto, dalla sperimentata incapacità del Palazzo di Giustizia ad albergare nuovi uffici e sopratutto nuove dignitose aule di udienza, per le quali occorrerebbe anche un costoso arredamento. E, comunque, i nuovi organi, mentre moltiplicherebbero, con inutile frazionamento, le attrezzature ausiliari, non apporterebbero, data l'invariabilità numerica dei magistrati complessivamente addetti, un rilevante maggior rendimento di lavoro, apportando invece nuove difficoltà per la armonizzazione delle decisioni in un uniforme indirizzo giurisprudenziale.

Conviene comunque, a mio avviso, attendere gli indicativi di una adeguata esperienza.

In ogni caso, per affrettare con un espediente contingente il processo di normalizzazione, potrebbe valutarsi, ad esempio, la opportunità di adottare, con i necessari adeguamenti, in materia penale, un provvedimento analogo a quello adottato in materia civile con la legge 12 dicembre 1949 n. 860, in forza della quale i ricorsi notificati anteriormente ad una data indicata, vennero considerati abbandonati se, in dato termine dalla notifica di regolare avviso di Cancelleria, non fosse stata presentata istanza per la fissazione ad udienza. Una consimile misura potrebbe, se del caso, operare per stimolare il volontario abbandono di quei ricorsi penali che furono proposti a soli scopi dilatori, o per la definizione dei quali sia venuto meno l'interesse.

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA IN MATERIA COSTITUZIONALE

15. — Dopo questi rilievi di ordine organico funzionale, accennerò ora alla elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte, che è stata, anche nel decorso anno, assai notevole, per difficoltà di problemi esaminati ed importanza di decisioni.

Attesa, peraltro, la vastità del quadro, limiterò, in questa pubblica esposizione, l'esame a riguardo di un tema che ha assunto, anche nel decorso anno, particolare rilievo.

Alludo al tema costituzionale, che acquista particolare significazione nella imminenza della entrata in funzione della Corte Costituzionale (1-*bis*): quasi un consuntivo, da una parte, del contributo dato dalla Cassazione alla definizione dei problemi di legittimità costituzionale delle leggi durante il periodo anteriore alla entrata in funzione del nuovo alto Organo; e quale prospettazione riassuntiva, dall'altra, della prima esegesi giurisprudenziale sui principî e norme della nuova Carta Costituzionale, relativamente ai temi ed alle contestazioni che resteranno di competenza della ordinaria giurisdizione.

Il panorama, pertanto, — che sarà contemplato essenzialmente con riferimento alle sentenze dell'ultimo anno, ma con richiamo anche delle anteriori per i necessari coordinamenti — verrà riguardato ordinatamente sotto gli accennati due fondamentali aspetti:

— del sindacato di legittimità costituzionale, come esplicabile in sede di giurisdizione ordinaria o speciale, con riguardo ai presupposti, alla estensione oggettiva ed ai limiti;

— della qualificazione ed interpretazione delle norme costituzionali ai fini della loro applicazione ed inserimento nel sistema normativo in vigore.

Nell'esame, data l'unità concettuale dei temi, prospetterò in unico quadro la giurisprudenza delle sezioni civili e delle penali, e

---

(1 *bis*) Da rilevare come, in questa delicata materia, un notevole alto contributo, in questi ultimi anni, sia stato già dato anche dall'Alta Corte per la Regione Siciliana, sia pure con limitato riferimento alle leggi regionali od alla efficacia delle leggi Nazionali nella regione. Trattasi di un Organo giurisdizionale che ha anticipato, con risultati indubbiamente positivi, il funzionamento della Corte Costituzionale, alla quale apporterà comunque il prezioso contributo di una cospicua elaborazione giurisprudenziale su temi e priblemi analoghi (anche nelle conseguenze) a quelli che formeranno materia della (più ampia) competenza del nuovo Alto Organo Nazionale.

particolarmente delle Sezioni Unite, aventi in materia più diretta competenza.

PRIMO ASPETTO

(sindacato di costituzionalità delle leggi).

16. — È noto come fosse concordemente riconosciuta, già pel diritto anteriore, la potestà di ogni giurisdizione di conoscere della legittimità delle leggi, nell'ambito e pei fini della ricerca delle norme applicabili per la risoluzione delle controversie portate a giudizio. Competenza, pertanto, strumentale ed incidentale, ai limitati fini della decisione della domanda principale dedotta in causa, senza riflessi di ordine oggettivo sulla validità della legge contestata.

Quanto all'estensione del sindacato, d'altra parte, — in considerazione del carattere *flessibile* attribuito allo Statuto Albertino, nel senso della riconosciuta modificabilità anche per leggi ordinarie, onde conflitti sostanziali rispetto ad una gerarchia di norme non erano profilabili, — l'indagine veniva circoscritta agli aspetti esteriori, inerenti al procedimento formativo delle leggi. Praticamente, le questioni predominanti concernevano le leggi delegate, sia quanto alla legalità del procedimento di delega, che per il raffronto fra l'ambito della delegazione ed il contenuto della legge delegata, il quale, nella parte esorbitante, veniva a perdere carattere di legge (2).

Analogamente, durante l'ordinamento costituzionale provvisorio, dopo l'armistizio e prima dell'entrata in vigore della Costituzione, — e propriamente alla stregua del D.L.L. 16 marzo 1946 n. 98 che aveva attuato « una attribuzione diretta di competenza legislativa da parte del governo a sè stesso », con esclusione della materia costituzionale — notevoli decisioni della Suprema Corte avevano ritenuto ammissibile ed esplicato il sindacato, sulla incidenza di date leggi nella cennata materia costituzionale (3).

Entrata in vigore la Costituzione, informata invece, come è pacifico, al sistema *rigido* (salvo il procedimento di modificazione a sensi dell'art. 138), con la garanzia costituzionale di un apposito nuovo alto organo per il controllo di legittimità delle leggi, — mentre la dottrina si manifestava concorde per la possibile estensione di tale alto sindacato all'aspetto sostanziale della conformità delle leggi ordinarie ai principii della Costituzione —, si profilò la que-

(2) In questo senso, da ultimo, S. U. civ. 27 marzo 1946, n. 333.

(3) Sez. Un. civ., 15 marzo 1948, n. 401, e da ultimo idem, 16 gennaio 1953, n. 631.

stione di diritto transitorio, inerente al se, nell'attesa della nuova Corte Costituzionale, le controversie sulla legittimità delle leggi, per le quali la disposizione VII transitoria aveva mantenuto la competenza ordinaria «nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti», dovessero intendersi comprensive, anche per questa competenza, del sindacato sostanziale, e con quali presupposti e limiti.

Ora la Cassazione, in una sequenza di sentenze, — occasionate dalla impugnativa di note decisioni del Consiglio di Stato che avevano affermato la illegittimità costituzionale della legge di riforma fondiaria, con l'effetto di considerare di carattere amministrativo, suscettibili di sindacato giurisdizionale, i Decreti Presidenziali di esproprio —, ha avuto modo di precisare, con sistematica impostazione, l'ambito ed i presupposti del controllo costituzionale di cui è caso. Nel senso, che ogni profilo di illegittimità, sia di forma che di contenuto, possa ormai essere contemplato: peraltro, ancora sul presupposto che la questione di illegittimità si presenti in via incidentale, durante il corso di un procedimento avente altro oggetto, e quindi non in via diretta, ma solo ai fini della applicazione o meno delle norme alla contestazione della causa, fermo restando a tutt'altri effetti il vigore della legge. In particolare la situazione di incidentalità potrebbe profilarsi anche nell'ambito dell'indagine pregiudiziale per la qualificazione del provvedimento impugnato: quando tuttavia la qualificazione possa operare nel quadro della legge, e non in contrasto con questa e con la chiara volontà dal legislatore manifestata. Per cui, costruito univocamente un provvedimento (come era nel caso di specie) come di natura legislativa e per tale dichiarato, non possa operarsene la conversione in atto amministrativo, ai fini della sindacabilità in sede giurisdizionale (4).

In aderenza agli stessi principii le Sezioni Unite civili, in altre decisioni (5), hanno poi statuito non essere precluso all'Autorità giudiziaria di accertare — sempre in via incidentale e coi noti limiti — la legittimità costituzionale delle leggi regionali siciliane, — e ciò ancor quando, per il decorso del termine di cui all'art. 8 dello Statuto siciliano, non possano più impugnarsi dette leggi avanti all'Alta Corte per la Sicilia, non potendo ravvisarsi una situazione quasi di

(4) Sez. Un. civ., 15 gennaio 1953, n. 107, 108 e 109 - id. 3 luglio 1953, n. 2073 - 7 agosto 1953, n. 2676 - 8 agosto 1953, n. 2689.

(5) Sez. Un. civ., 17 giugno 1943, n. 1806 - Conf. anteriormente, S. U. civ. 27 aprile 1950, n. 1128, e 15 maggio 1950, n. 1256.

giudicato sulla costituzionalità di una legge per il solo fatto della mancata tempestiva impugnazione, da parte dei soggetti pubblici legittimati, ai fini sospensivi dallo Statuto contemplati.

SECONDO ASPETTO

(qualificazione ed interpretazione applicativa delle norme costituzionali).

17. — La esegesi giurisdizionale ha avuto qui come punto di partenza la grave contestazione, a suo tempo sollevata, sulla pretesa abrogazione del D. L. L. 27 luglio 1944 n. 159 concernente le sanzioni contro il fascismo, per effetto dell'art. 25, 2° comma della Costituzione, a sensi del quale «nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso». Di fronte alla audacia di una tesi che sosteneva la decadenza *ope legis* di tutto un sistema normativo giustificato da politiche esigenze ancora vive, per il solo contrasto in cui il criterio eccezionale di retroattività al quale era di necessità stato informato, veniva ora a trovarsi con un principio di portata generale e normale, riaffermato nella Costituzione, — la Corte di Cassazione ha avvertito l'esigenza giuridica di sottoporre le norme della Costituzione ad un rigoroso vaglio qualificativo, per accettarne la natura e la posizione ai fini della attuale integrale applicabilità. Invero, nel complesso quadro delle norme, diversa presentasi, indubbiamente, la posizione di alcune rispetto ad altre disposizioni. Laddove, mentre talune hanno generica direzione allo Stato, per la indicazione d'immanenti direttive alla politica legislativa e di governo, — altre se ne riscontrano già di direzione immediata ai soggetti, e con un contenuto di principii valevoli come riconoscimento di diritti e di obblighi. Ma non tutte, anche cotali norme, appaiono di così compiuta formulazione da poter trovare pratica puntuale applicazione senza uno sviluppo integrativo in altre ulteriori leggi, pur diventandone senz'altro operativo lo spirito, quanto meno per una interpretazione razionalmente evolutiva delle norme anteriori in vigore.

Onde la distinzione fra norme *programmatiche* (o direttive), e norme *precettive*, — e, nell'ambito di queste ultime, fra disposizioni precettive di immediata integrale applicazione, ed altre di applicazione in tutto od in parte differita, per la riscontrata esigenza di una ulteriore legiferazione (ordinaria) di concreta disciplina o di sviluppo. Trattasi di una distinzione che aveva avuto conformi indicativi nella

dottrina e che ebbe di poi larga adesione anche da parte delle altre giurisdizioni.

Nella contestazione di specie la Corte ritenne riscontrare nel cennato art. 25 la enunciazione solo di un principio direttivo valevole a vincolare il futuro legislatore, senza possibili riflessi sul passato e sui procedimenti ancora in atto (6).

Di poi, secondo quel criterio furono via via impostate le altre numerose questioni che la varietà della casistica portò man mano all'esame della Corte.

Questioni che si possono inquadrare in due ampii schemi.

L'uno di ordine processuale e per la discriminazione delle competenze fra le varie giurisdizioni.

L'altro, di natura sostanziale, riferentesi ai *diritti di libertà* e diritti pubblici soggettivi proclamati dalla Costituzione.

Esaminerò i due profili distintamente.

PRIMO SCHEMA

(processuale e delle giurisdizioni).

18. — Una copiosa serie di decisioni, civili e penali, hanno anzitutto avuto per oggetto la disposizione dell'art. 111, 2° comma della Costituzione, per la quale « contro le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali è sempre ammesso ricorso in Cassazione per *violazione di leggi* ».

La Corte di Cassazione, facendo riferimento, oltre che alla indagine grammaticale, all'orientamento tradizionale della nostra legislazione, ha ritenuto che detta disposizione abbia per destinatari diretti i soggetti di diritto, per cui, come norma *precettiva perfetta*, sia di immediata applicazione, — e, per il suo carattere processuale, anche nei procedimenti in corso, alla sola condizione che trattisi di ricorsi proposti contro sentenze pubblicate dopo l'entrata in vigore della Costituzione (7).

Quanto al criterio di provenienza delle decisioni suscettibili del nuovo ampio sindacato (particolarmente estensivo rispetto alle sentenze delle giurisdizioni speciali dianzi di limitata ricorribilità, per

(6) Sez. Un., pen., 7 febbraio 1948, ric. *Marcianò* ed altri.

(7) Sez. Un. civ., 9 aprile 1949, n. 838 - 17 gennaio 1951, n. 109 - 11 aprile 1953, n. 942 - 7 agosto 1953, n. 2675 - Sez. I civ. 17 giugno 1953, n. 1796.

soli motivi inerenti alla giurisdizione: art. 362 p. p. Cod. proc. civ.), ha ritenuto, fra l'altro, nel decorso anno, la Corte, che il precetto debba applicarsi anche alle sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, per non potersi queste assimilare, nel rigore limitativo delle norme, alle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, di cui tratta l'ultimo comma dell'art. 111 (8). Lo stesso principio è stato applicato anche per le pronuncie del Collegio arbitrale presso l'Opera Nazionale Combattenti (9).

In particolare, poi, quanto alla natura intrinseca delle decisioni impugnabili, le Sezioni Unite Civili, con una notevole sentenza del decorso anno (mutando l'indirizzo di precedente giurisprudenza) (10) hanno affermato l'impugnabilità per violazione di legge di tutti i provvedimenti decisori con solo riguardo al loro contenuto definitorio sostanziale, ancorchè dichiarati dalla legge come sentenze non impugnabili, o definiti ordinanze (11).

È stato, peraltro, precisato, quanto ai presupposti per la ricorribilità, che l'art. 111 non ha innovato nelle materie ove già è previsto dalla legge un compiuto sistema di impugnazioni, regolato da apposite norme, per cui, ad es., non può ritenersi abrogato l'art. 46 Cod. proc. civ. che esclude le sentenze dei conciliatori dallo speciale rimedio del regolamento di competenza (12).

19. — Analogamente, in *materia penale*. l'esegesi dell'art. 111 ha portato a ritenere non applicabile il principio della ricorribilità a riguardo delle sentenze che non hanno in qualche modo carattere definitivo, e quindi, sia a quelle che si risolvono in un mero accertamento della esistenza dei presupposti per la prosecuzione del processo, quali le sentenze istruttorie di rinvio a giudizio (13), — che

---

(8) Sez. Un. civ., 7 agosto 1953, n. 2675.

(9) Sez. I civ., 17 giugno 1953, n. 1796.

(10) Sez. Un. civ., 5 maggio 1951, n. 1061; Sez. II civ., 5 marzo 1953, n. 924.

(11) Sez. Un. civ., 30 luglio 1953, n. 2593.

(12) Sez. III civ., 14 gennaio 1953, n. 91 - Sostanz. conformi: Sez. II pen., 15 aprile 1950, ric. *Licitri* - id. 19 giugno 1950, ric. *Conti*.

(13) Sez. Un. pen., 1° luglio 1950, ric. *Barbieri*.

Sono invece state dichiarate ricorribili, fra le decisioni istruttorie, quelle di proscioglimento (Sez. I, 12 maggio 1952, ric. *Fiani*; III, 23 aprile 1951, ric. *Falco* e quelle sull'applicazione dell'amnistia (II pen., 23 febbraio 1951, ric. *Mari*).

Parimenti sono state dichiarate ricorribili le sentenze esecutorie dei decreti pretoriali di condanna, limitatamente alle violazioni di legge propriamente alle sentenze inerenti e non al contenuto dei decreti (S. U., 12 maggio 1951, ric. *Ferrari*).

alle sentenze non impugnabili (14), od altrimenti non incidenti in un interesse giuridico del soggetto (15).

In particolare le Sezioni Unite penali, in punto alla sollevata questione sulla applicabilità del ricorso per violazione di legge alle sentenze del Tribunale Supremo Militare, si sono pronunciate in senso negativo, sino a quando non si sia provveduto al riordinamento previsto dalla disposizione VI transitoria della Costituzione (16).

20. — Sempre nel campo dell'art. 111, ma con solo riguardo alla materia penale, è stata poi ritenuta precettiva, di immediata applicazione ai procedimenti in corso, anche la norma ivi posta della impugnabilità in Cassazione dei provvedimenti sulla *libertà personale*. Trattasi anche qui di un principio ampiamente innovativo (come già ad altro proposito è stato rilevato) nel sistema delle impugnazioni penali, laddove il ricorso per Cassazione dianzi era limitato alle sentenze pronunciate nel giudizio inappellabilmente, od in grado d'appello (17).

Al riguardo è stato precisato essere ricorribili le sentenze di rinvio a giudizio che contengano ordine di cattura, *limitatamente a questo* (18), — e parimenti contro ordinanze emesse durante il dibattimento in cui si rigettino istanze sulla libertà personale dell'imputato e nello stesso tempo si rinvii il dibattimento (19).

In genere è stato poi ritenuto che i ricorsi in tema di libertà personale sono ammissibili sia per *errores in procedendo* che in *judicando* (20).

Infine, quanto all'ambito *soggettivo* di applicabilità della norma, è stato ritenuto estendersi la legittimazione attiva, data l'ampiezza

---

(14) Così per le sentenze dei Tribunali Militari che avrebbero potuto essere impugnate dinanzi al Tribunale Supremo Militare e non lo furono tempestivamente (S. U. pen. 3 giugno 1950, ric. *Duradoni*).

(15) Sez. II, pen., 26 gennaio 1953, ric. *Panaro*.

(16) Sez. Un. pen., 6 maggio 1950, ric. *Cirillo* - id. 3 giugno 1950, ric. *Conserva*.

(17) Sez. Un. pen., 25 giugno 1949, ric. *Gorreri*, ed altre numerose successive.

(18) Sez. III pen., 13 febbraio 1950, ric. *Moretti*.

(19) Sez. II pen., 10 maggio 1950, ric. *Brech*. Analogamente quanto ai provvedimenti inerenti all'ordine di cattura (Sez. I pen., 30 aprile 1951, ric. *Pironti*, ed altre successive), ed ai provvedimenti dibattimentali con cui si emette mandato di cattura, omesso durante l'istruzione (I pen., 6 aprile 1951, ric. *Zaccaria*).

(20) Sez. Un., 25 giugno 1949, ric. *Gorreri*.

della locuzione, sia all'imputato che al Pubblico Ministero (21). Non ugualmente, invece, quanto alla nozione *oggettiva* dei provvedimenti impugnabili: laddove, in relazione alla posizione del Pubblico Ministero nel vigente ordinamento, — di organo giudiziario ma non giurisdizionale — sono stati ritenuti non ricorribili i provvedimenti del Pubblico Ministero, come in ispecie, un provvedimento che abbia respinto una istanza di revoca dell'ordine di cattura (22).

21. — Sul delicato tema delle giurisdizioni e loro relazioni ed interferenze nel quadro della Costituzione, la Corte di Cassazione ha avuto occasione di interloquire con importanti decisioni.

Così, quanto al principio unificatore delle giurisdizioni posto nell'art. 102, ne è stato riconosciuto il valore dommatico, come divieto al legislatore di istituire nuovi organi giurisdizionali e come delineamento di un'attività di revisione per ricondurre, entro congruo termine, alla unificazione quelle preesistenti, Ad altri fini, peraltro, il principio è stato dichiarato di natura programmatica, in considerazione, da una parte, della formulazione meramente negativa della norma, e della esigenza, dall'altra, di un graduale suo inserimento nel complesso sistema delle giurisdizioni in atto.

In aderenza a tale criterio, sul quale si sono trovate concordi sia le sezioni penali che le civili, è stato ritenuto, fra l'altro, non spiegare effetti il principio proibitivo delle giurisdizioni straordinarie sulle giurisdizioni anteriori, e propriamente a riguardo dei tribunali militari straordinari temporaneamente autorizzati con decreti legislativi del 1945 e 1946 (23).

Più ampiamente poi le Sezioni Unite civili, con recente decisione, hanno dichiarato non perentorio ma semplicemente ordinativo il termine quinquennale posto nella disposizione VI transitoria, agli effetti del rigetto della tesi, che era stata prospettata a proposito dalla Commissione pei ricorsi in materia di brevetti industriali, della cessazione *ipso jure* di ogni giurisdizione speciale alla semplice scadenza del quinquennio, ancorchè non si sia provveduto alla loro revisione e riordinamento (24).

Altre decisioni hanno ritenuto invece *precettiva*, ed immediatamente applicabile come norma processuale regolativa di competenza,

---

(21) Sez. I pen., 25 ottobre 1950, ric. P. M. c. *Manca*.

(22) Sez. II pen., 7 febbraio 1953, ric. *Riccardi*.

(23) Sez. Un. pen., 2 luglio 1949, ric. *Fodali*.

(24) Sez. Un. civ., 22 ottobre 1953, (Geigy c. *Ministero Industria*, in corso di pubblicazione).

la disposizione dell'art. 103 ult. comma, per la quale «i Tribunali Militari in tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate». Al riguardo è stata riconosciuta la competenza dei giudici ordinari relativamente a reati comuni commessi da militari sia pure con abuso della qualità e durante il servizio (25); anzi, in ipotesi di connessione, doversi attribuire la competenza per tutti i reati, in ragione di prevalenza, ai magistrati ordinari, salvo la facoltà della separazione dei procedimenti, da esercitarsi in via esclusiva dalla Corte di Cassazione (26).

Quanto peraltro alla nozione degli «appartenenti alle forze armate» posta nell'articolo. è stato ritenuto doversi estendere anche ai militari in congedo illimitato, a sensi del vigente codice penale militare, in quanto potenzialmente ancora sottoposti al vincolo militare, ed ai relativi doveri (27). E per reato militare deve qualificarsi, fra l'altro, la istigazione di militari a disobbedire alle leggi, anche se rivolta ad elementi in congedo (28).

22. — In materia civile, ancora in tema di giurisdizione, è da ricordarsi, infine, la giurisprudenza che ha ritenuto di carattere *precettivo* la norma dell'art. 113, relativa alla tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione, con l'effetto della abrogazione per incompatibilità di tutte le disposizioni anteriori che escludono o delimitino detta tutela (29).

SECONDO SCHEMA

(Diritti di libertà e diritti pubblici soggettivi).

23. — Trattasi, come è noto, di un complesso di diritti proclamati solennemente, ma non sempre con compiuta formulazione e disciplina, dalla Costituzione. Tema, quindi, estremamente delicato e difficile, sopratutto in punto allo inserimento e coordinazione dei proclamati principii, nelle strutture del diritto in vigore, tuttora in via di riordinamento, e, sotto più aspetti, di sostanziale revisione per l'adeguamento al nuovo assetto democratico della Nazione.

---

(25) Sez. Un. pen., 10 aprile 1948, confl. *Sparaini*.

(26) Sez. Un. pen., 10 aprile 1948, conf. Gramighi; id., 26 giugno 1948, confl. *Mele*; id., 4 luglio 1953, ric. *Celestini*; id., 7 marzo 1953, conf. *Marchese*.

(27) Sez. Un. pen., 8 marzo 1952, ric. *Baldassi*; id., 10 maggio 1952, ric. *Frasca*.

(28) Sez. Un. pen., 10 maggio 1952, ric. *Scarlini*.

(29) Sez. Un. civ., 14 luglio 1953, n. 2279.

Può dirsi che tutti i principali fra cotali diritti siano stati, in importanti contestazioni, contemplati, con quel meditato travaglio che l'importanza del tema richiedeva.

Uno specifico cenno per ciascuno di essi, varrà a dimostrare la penetrazione e l'equilibrio di tale elaborazione.

DIRITTO DI LIBERTA' PERSONALE.

24. — Quanto a questo fondamentale fra i diritti dell'uomo, è da richiamare anzitutto la giurisprudenza, già altrove esaminata, a proposito dell'art. 111. È stato riconosciuto in quelle decisioni come immediatamente operante il sindacato della Cassazione su tutti i provvedimenti comunque incidenti sulla libertà personale. Il pieno riconoscimento in materia, cioè, della suprema tutela giurisdizionale; alla quale può senz'altro farsi appello, affinchè questo diritto non venga sacrificato o compresso se non per fini di giustizia, entro i limiti e con le garanzie della legge.

In particolare, quanto all'art. 13 della Costituzione, che tale diritto specificamente contempla, è stato precisato che il principio della *inviolabilità* proclamato nella norma, «nei casi e modi previsti dalla legge» non può ritenersi avere abolito gli istituti dell'ammonizione e del confino di polizia.

Trattasi di istituti regolati dall'ordinamento in vigore e rispondenti ancora ad esigenze di sicurezza pubblica. A loro riguardo la Costituzione si è limitata a trasferirne il potere dispositivo dall'autorità di pubblica sicurezza a quella giudiziaria.

Ma poichè, a riguardo di tale trasferimento, la norma è incompleta, a colmare temporaneamente la lacuna non può che farsi ricorso ancora all'ordinamento in vigore, vivificato peraltro dallo spirito democratico di libertà e di rispetto della personalità umana al quale la nuova Costituzione si informa.

Rientra concettualmente nella nozione anche l'istituto della *estradizione* di cui si occupano gli articoli 26 (estradizione del cittadino) e 10, quarto comma (dello straniero).

A proposito di questa seconda ipotesi (estradizione dello straniero per reati politici) è stato ritenuto che il perentorio divieto posto al riguardo nella norma è di natura precettiva, e quindi abrogativo del contrario principio che si desume dall'art. 13 Cod. proc. pen. In relazione, peraltro, al superiore imperativo della osservanza dei patti internazionali, al quale anche la Costituzione fa richiamo, la

norma non toglie efficacia alle contrastanti disposizioni contenute in anteriori convenzioni internazionali, ed in particolare all'art. 45 del trattato di pace con le potenze alleate: onde costituzionalmente legittimo sarebbe il D. P. 26 febbraio 1948 n. 363 che ebbe a disciplinare la norma sul piano interno formale (30). Da rilevare, tuttavia, come cotale riconoscimento di legittimità abbia avuto, in più recente sentenza delle Sezioni Unite, una parziale attenuazione, nel senso della applicabilità solo per le persone ancora giudicabili, ma non per quelle già condannate definitivamente (31).

LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE, DI SOGGIORNO E DI ESPATRIO.

25. — Il diritto riconosciuto dalla Costituzione ad ogni cittadino di circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale (art. 16, p. p.), è stato ritenuto non incompatibile con l'art. 157 Legge di P.S. (in riferimento alla diffida a persone pericolose di non tornare in determinato luogo) (32).

Parimenti, la disposizione dell'ultimo comma « diritto di uscire dal territorio della Repubblica o di rientrarvi, *salvi gli obblighi di legge* », non ha abrogato la norma dell'art. 158, 1° cpv., Legge di P. S. relativa all'obbligo del passaporto, rimanendo peraltro abrogata la disposizione che prevede il delitto di espatrio politico (33).

Quanto all'analogo tema della *libertà di emigrazione* (art. 35) è stata invece respinta la tesi della abrogazione dell'art. 5 Legge 24 luglio 1930 n. 1248 che punisce l'incitamento alla emigrazione. Il diritto di emigrazione, invero, è riconosciuto, ma condizionatamente al rispetto di alcune norme dirette a regolarne l'esercizio, fra le quali sarebbe tuttora da annoverare quella sopra accennata (34).

DIRITTO DI RIUNIONE.

26. — Su questo delicato e tanto dibattuto argomento, importanti decisioni hanno ritenuto doversi il principio costituzionale (articolo 17) intendere nel senso che le riunioni ammesse sono pur sem-

(30) Sez. II pen., 10 maggio 1950, ric. P. M. c. *Carbonnet*; id., Sez. Un. pen., 5 marzo 1949, ric. P. M. c. *Berti* (relativamente alla convenzione con la Repubblica di S. Marino).

(31) Sez. Un. pen., 16 febbraio 1952, ric. P. M. c. *Court*, « Riv. pen. », 1952, p. 235, n. 72.

(32) Sez. Un. pen., 9 dicembre 1950, P. M. c. *Castaldi*.

(33) Sez. Un. pen., 24 giugno 1950, ric. *Cardi*.

(34) Sez. Un. pen., 4 luglio 1953, P. M. c. *Marchese*.

pre, in riferimento all'art. 18 Legge di P. S., quelle pacifiche e senza armi e non le radunate sediziose e le associazioni a scopo delittuoso, le quali, vietate in ogni caso dalla legge, sono punite da varie disposizioni del Codice penale (35).

Le riunioni sono in *luogo pubblico* se in luogo ove ogni persona può liberamente transitare o trattenersi senza d'uopo di permesso dell'autorità; sono in *luogo aperto al pubblico* se tenute in luogo chiuso in cui l'accesso, anche subordinatamente ad apposito biglietto di ingresso, è consentito ad un numero indeterminato di persone; e sono in *luogo privato* se tenute in luogo chiuso con limitazione di accesso a persone nominativamente determinate. La riunione deve tuttavia considerarsi in luogo pubblico ancorchè tenuta in un teatro, quando siano collocati al di fuori mezzi di diffusione (altoparlanti), per cui l'assembramento di persone all'esterno possa considerarsi parte integrante della riunione.

LIBERTA' DI PENSIERO, DI PAROLA, DI STAMPA.

27. — A riguardo di cotali diritti la Corte di Cassazione, con consapevole ponderazione, ha in molte occasioni interloquito, particolarmente ai fini del coordinamento delle norme costituzionali con quelle che concernono i poteri delle autorità preposte all'ordine pubblico. Al riguardo le Sezioni Unite penali, riesaminando con meditata penetrazione questioni già diversamente prima risolute (36), hanno affermato che la Costituzione esprimerebbe in materia solo principii direttivi e programmatici, i quali abbisognano, per la pratica attuazione, di una ulteriore più complessa elaborazione normativa, in mancanza della quale non può attualmente che farsi ricorso alla disciplina in vigore della Legge di P. S., salva anche qui l'esigenza di una più liberale interpretazione in aderenza ai nuovi principii democratici (37).

In ordine a questi diritti di libertà la giurisprudenza si è poi, in particolare, soffermata ad esaminare se siano ancora aderenti al al precetto costituzionale — e con quali presupposti e limiti — i poteri attribuiti al Prefetto dell'art. 2 della Legge di P. S. Al riguardo è stato osservato che tali attributi rientrano nell'ordinario potere di

(35) Sez. Un. pen., 31 marzo 1951, ric. *Guardigli;* id., 1° luglio 1950, ric. *Sanna.*

(36) Sez. III pen., 15 aprile 1950, P. M. c. *Bonazzi.*

(37) Sez. Un. pen., 15 aprile 1950, P. M. c. *Bonazzi.*

ordinanza, per la indispensabile tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il potere deve peraltro essere contenuto nei limiti normali, e resta sottoposto al sindacato giurisdizionale quanto alla ricorrenza dei presupposti della necessità e dell'urgenza ed al carattere di provvisorietà che gli deve esser proprio (38).

Tuttavia, come anche a proposito degli analoghi *ordini di polizia*, quello che necessita per la legittimità dell'atto, e per l'applicabilità della sanzione di cui all'art. 650 Cod. pen., è che la ragione di sicurezza, di ordine pubblico o di giustizia, risulti dal contesto, o quanto meno da non equivoche circostanze, mentre comunque non potrebbe essere desunto in contrasto col contenuto o con lo spirito del provvedimento (39).

In particolare l'*ordine pubblico* deve essere inteso nel significato tecnico inerente al buon assetto e al regolare andamento del vivere civile, a cui corrispondono, nella collettività, il senso della tranquillità e della sicurezza (40).

LIBERTA' DI CULTO.

28. — La Corte di Cassazione, con recenti meditate sentenze, ha riconosciuto che dal complesso di norme con cui la Costituzione ha garantito ad ognuno la più ampia libertà di religione (art. 19) si desume chiaramente il diritto, anche per le confessioni acattoliche, di aprire templi e oratori, come, del resto, era già consentito dall'art. 1 del R. D. 28 febbraio 1930 n. 289, in relazione all'art. 14 Legge 14 giugno 1929 n. 1159. Tuttavia, ha rilevato la Corte, le cennate norme costituzionali non si presentano di applicazione immediata, non essendo ancora stata emanata la legge prevista dall'art. 8 u. p. della Costituzione per regolare i rapporti con lo Stato delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Pertanto, l'apertura al pubblico dei templi od oratori acattolici continua ad essere regolata dal cennato art. 1 R. D. 28 febbraio 1930 n. 289, la cui trasgres-

---

(38) Sez. Un. pen., 31 marzo 1951, ric. *Tabanelli*; Sez. III pen., 25 gennaio 1951, P. M. c. *Durvilli*, (in tema di strillonaggio e vendita di giornali a domicilio, ritenuto illecito se fatto da persona non fornita di autorizzazione). Da ultimo, conf. Sez. III pen., 7 maggio 1951, ric. *Zegrelli*.

(39) Sez. Un. pen., 28 aprile 1951, P. M. c. *Pratelli*; Sez. III pen., 17 aprile 1951, ric. *Corsini*.

(40) Sez. III pen., 14 dicembre 1950, ric. *Cimitelli*.

sione, peraltro, ove non siano stati impartiti specifici provvedimenti restrittivi da parte delle autorità competenti, non dà luogo, di per sè stessa, ad azione penale per difetto di specifica sanzione nella legge (41).

DIRITTO DI SCIOPERO.

29. — La Costituzione all'art. 40, trattando dello sciopero nel titolo sui « rapporti economici », lo qualifica come « diritto » che si esercita « nell'ambito delle leggi che lo regolano ». È così posto un esplicito rinvio alla legislazione ordinaria per la concreta disciplina dell'istituto; ma tale legislazione — che dovrebbe trovar posto nella nuova legge sindacale, da tempo in elaborazione — non è stata ancora attuata.

In questa situazione di carenza normativa, mentre il fenomeno dello sciopero è vivo e frequente, la Magistratura è stata portata a ricercare, nelle numerose contestazioni per le quali è stata investita di giudizio, se e sotto quali condizioni e limiti lo sciopero possa considerarsi legittimo, od altrimenti dar luogo a sanzioni civili o penali.

È stato in proposito, dalla giurisprudenza della Cassazione, riconosciuto che la norma costituzionale ha carattere precettivo, di immediata applicazione. Con essa il costituente ha inteso riconoscere, non soltanto la libertà di sciopero, che toglie a questo ogni carattere di illecito, ma anche un diritto soggettivo di sciopero, inderogabile da private pattuizioni, come facoltà del lavoratore subordinato di astenersi dal lavoro.

Quanto, peraltro, alla *nozione* dello sciopero, la Corte di Cassazione, avendo riguardo alla collocazione della norma (nel quadro dei rapporti economici) ed alla sua tradizionale accezione, ha precisato doversi trattare « di una astensione collettiva dal lavoro concordata e uniformemente attuata al fine di risolvere un *conflitto di lavoro* o di conseguire una più favorevole regolamentazione del preesistente rapporto ».

La attuale mancanza, d'altra parte, di una specifica disciplina regolativa, mentre non consente di considerare subordinata la liceità dello sciopero a date condizioni (quali, ad es. il previo tentativo di conciliazione), implica, peraltro, il richiamo e la funzionalità dei

(41) Sez. III pen., 7 maggio 1953, ric. P. M. c. *Sommani*, Sostanzialmente conforme, da ultimo, 30 novembre 1953, Sez. III pen., ric. P. M. c. *Consoli Fioravanti* ed altri (i c. d. pentecostali).

normali limiti intesi a contenere l'esercizio di ogni attività in modo che non ne derivi offesa agli altrui diritti garantiti dalla legge.

Trattasi, adunque, di un diritto soggettivo, inquadrabile fra i diritti di libertà e ricollegantesi al potere ad ogni uomo spettante di disporre della propria attività lavorativa — diritto al quale corrisponde un dovere giuridico di tolleranza e rispetto da parte dei datori di lavoro —; ma non un diritto illimitato, in quanto trascende nell'illecito ove assuma forme di violenza contro l'altrui libertà o di lavoro, o di offesa alla proprietà, o comunque di sovvertimento dell'ordine giuridico costituito e garantito dalla legge.

In base a cotali principii è stata ritenuta, nel campo civile, la illiceità di ogni sanzione, per solo fatto di sciopero, da parte del datore di lavoro contro il lavoratore subordinato. Il lavoratore che sciopera usa di un suo diritto e « qui jure suo utitur neminem laedit ». Onde l'imprenditore non può licenziarlo adducendo lo inadempimento volontario dell'obbligo di prestazione del lavoro.

Durante lo sciopero il rapporto di lavoro non si interrompe, ma resta sospeso, sia per la prestazione del lavoro che per la retribuzione. limitandosi la sospensione di questa, peraltro, alle sole giornate considerate lavorative, e non alle festive infrasettimanali, e restandone esclusi i contributi assistenziali nella parte incombente allo imprenditore (42).

D'altra parte è stato precisato, sempre nel campo civile, non potersi parlare di *sciopero* là ove vi sia attività contraria alla legge, o manchi l'astensione completa dal lavoro, come nei casi di sciopero così detti *a scacchiera*, *a singhiozzo*, di ostruzionismo, sabotaggio, non collaborazione. In particolare è stato ritenuto non poter trovare tutela l'azione di un gruppo di lavoratori agricoli i quali, rifiutando di dare all'imprenditore la prestazione richiesta, di carattere indilazionabile e necessaria ad evitare danni (taglio del fieno, mungitura delle vacche, ecc), eseguono altri lavori che potrebbero essere rimandati (43).

Analogamente, nel campo penale, mentre è stata riconosciuta l'abrogazione dell'art. 502 Cod. pen. (sciopero a fini contrattuali), si è escluso l'effetto abrogativo quanto ad altre norme penali indirettamente riguardanti il fenomeno, come quelle concernenti l'in-

---

(42) Sez. II civ., 3 aprile 1952 n. 584; id., 31 maggio 1952 n. 1586; id., 4 giugno 1952 n. 1628; id., 27 aprile 1953 n. 1155.

(43) Giurisprudenza citata in nota precedente.

vasione o l'occupazione di aziende agricole o industriali (44), la violazione del diritto alla assistenza sanitaria (45), gli attentati alla sicurezza dei trasporti (46), l'aggravamento di pene per il danneggiamento commesso dal lavoratore in occasione di scioperi ecc. (47).

DIRITTO DI ACCEDERE A PUBBLICI UFFICI E CARICHE ELETTIVE.

30. — Nel campo dei diritti soggettivi è stata dibattuta ampiamente, con larghi echi nella stampa e presso le associazioni di categoria, la questione sulla ammissione della donna alla funzione di giudice popolare.

La Corte di Cassazione, investita di ricorso avverso decisioni di giudici di merito che si erano pronunciati per la negativa, ha riesaminato a fondo il delicato tema, alla stregua degli artt. 3 e 51 della Costituzione e della vigente legislazione in materia, confermando, con penetrante elaborazione motiva, tale indirizzo. Ha rilevato, in sostanza, la Corte che se, nel sistema della Carta Costituzionale, la parificazione dei sessi costituisce la regola, questa non è tuttavia a ritenersi assoluta, in quanto l'art. 51 faculta il legislatore ad introdurvi eccezioni nello stabilire i requisiti necessari per l'accesso ai pubblici uffici, requisiti che possono essere diversi a seconda della natura ed importanza delle funzioni, e riguardare, eventualmente, anche il sesso. Comunque, sembra certo che l'art. 51, così come formulato, si presenta di carattere programmatico, onde, in mancanza di una ulteriore legislazione integrativa, deve al presente essere coordinato con le disposizioni dell'ordinamento in vigore. Ora questo non consente, allo stato, l'ammissione della donna alle funzioni giudiziarie, mancando qualsivoglia disposizione che lo preveda in modo esplicito, e dovendosi escludere, fra l'altro, una estensiva interpretazione della ultima legge, 10 aprile 1951 n. 284, sulle Corti di Assise, emergendo dai relativi lavori preparatori essersi voluto lasciare impregiudicata la questione fin quando non venga risoluta in via sistematica nella opportuna sede del nuovo ordinamento giudiziario (48).

---

(44) Sez. Un. pen., 24 febbraio 1951, ric. *Bartolini*.
(45) Sez. Un. pen., 24 febbraio 1951, ric. *Chiappini*.
(46) Sez. III pen., 29 maggio 1951, ric. *Corpaci*.
(47) Sez. I pen., 26 marzo 1952, ric. *Taglini*.
(48) Sez. I civ., 14 gennaio 1953, n. 124.

Trattasi di un problema, pertanto, che ha bisogno ancora di una ulteriore matura elaborazione sul piano legislativo.

Questa elaborazione, io penso, potrà ben pervenire, anche da noi, a conclusioni favorevoli, come in altri paesi è già avvenuto: ma con quei criteri di gradualità e di limiti che una oculata politica legislativa suole osservare nelle riforme di più spiccato carattere innovativo, e nelle quali la razionale evoluzione deve tener conto anche della tradizione.

31. — Nella economia dello stesso art. 51 della Costituzione è stata invece ritenuta *precettiva* la disposizione dell'ultimo comma, a sensi della quale «chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro».

Trattandosi di un principio politico-giuridico immediatamente applicabile, ne deriva che il datore di lavoro non può negare al dipendente la possibilità di esercitare, in costanza di rapporto, le funzioni alle quali sia stato eletto, e quindi non è facultato a recedere per tale motivo dal rapporto, e tanto meno a licenziare il dipendente per pretesa inadempienza. Tuttavia, al di fuori di questi limiti, gli altri diritti e doveri nascenti dal rapporto restano integri, per cui l'imprenditore conserva il diritto di destinare il dipendente ad altro più compatibile ufficio o di trasferirlo in altra sede, purchè il provvedimento non si manifesti pretestuoso e vessatorio, inteso a forzare la volontà del dipendente con lo imporgli il dilemma del recesso dall'impiego o della rinuncia alla carica (49).

32. — Da ricordare infine, quanto al diritto politico di elettorato passivo, e relative prerogative e guarentigie, una decisione delle Sezioni Unite penali, con la quale è stato affermato non competere ai componenti della Assemblea Legislativa della regione Siciliana la guarentigia della immunità penale, non contemplata dallo Statuto regionale, e tenuto conto della differenza che intercorrerebbe, sotto il profilo costituzionale, fra le assemblee regionali ed il Parlamento Nazionale (50).

---

(49) Sez. II civ., 9 maggio 1953 n. 1308.

(50) Sez. Un. pen., 10 dicembre 1949, ric. *Gallo*.

Signor Presidente della Repubblica, Signori,

Da questo complesso quadro di decisioni, che mi è sembrato interessante e doveroso riassumervi, risulta, forse più che da qualsiasi altro rilievo, come sia intenso, difficile, sommamente importante e responsabile, specialmente nell'attuale periodo, il compito della Magistratura, ed in particolare quello della Corte di Cassazione, quale supremo Organo giurisdizionale regolatore del diritto. A questo compito — mi sia consentito segnalarlo — hanno dato fervido contributo, in costante unione di sforzi coi valorosi colleghi della carriera giudicante, i rappresentanti del Pubblico Ministero, scolte vigili sensibili alle istanze evolutive del diritto e della vita, partecipi necessari, anch'essi, sebbene in diversa posizione, della complessa funzione giurisdizionale.

Emerge, d'altra parte, dalle numerose contestazioni in materia già portate all'esame dei giudici, come in realtà la Costituzione intensamente viva, ancorchè non tradotta ancora integralmente in aderenti ordinamenti che ne attuino e sviluppino le direttive ed i precetti.

Vive, sopratutto, questa Costituzione nello spirito nuovo che da essa ognora più si diffonde all'intorno ed in profondo, ad animare di libero afflato democratico la civile convivenza al pari che la funzionalità dello Stato.

Ed in questo spirito vive la Magistratura, che protende la mente ed il cuore per intenderne la voce ed i richiami, per applicarne, fedele, con senso di giustizia, i principii, nel quadro complesso della legge.

La Magistratura attende peraltro a sua volta, che, anche a suo riguardo, il precetto costituzionale sia attuato.

Essa ripone certamente il fondamento primo della sua indipendenza nel profondo della coscienza dei suoi uomini. Dei magistrati tutti di questa grande famiglia giudiziaria che non impropriamente si chiama *ORDINE*, in quanto, come un *ORDINE* sacro importa rinuncie, sacrifici, dedizione piena di vita, l'assunzione quasi di una nuova personalità votata a superiore missione.

Ma la Magistratura sa altresì come il presidio di concrete norme, l'organica estrinsecazione in un compiuto ordinamento dei precetti costituzionali, — possan valere — oltre che per sè stessa, per rafforzarne interiormente la saldezza — anche e sopratutto come solenne consacrazione di guarentigie intese a circondarla di maggior

prestigio e rispetto, col delinearne costituzionalmente la posizione in coordinamento con gli altri poteri dello Stato.

Essa attende pertanto da tempo, consapevole della ponderazione che il grave problema richiede, ma insieme ansiosa che il problema maturi.

È un problema, questo, d'altra parte, che trascende l'intima sfera giudiziaria, per elevarsi ad un piano più alto, di superiore generale interesse, quale esigenza primaria e presupposto di giustizia.

Di quella giustizia che è fondamento e lume di tutti gli umani rapporti.

Senza la quale non può essere raggiunta, all'interno di ogni sociale convivenza come nelle relazioni fra i popoli, quel bene supremo, al quale tutti tendiamo, che è la pace.

Con questi sentimenti e con questa fiducia, Vi prego, Signor Primo Presidente, di voler dichiarare aperto, nel nome del Popolo Italiano, il nuovo anno giudiziario.

APPENDICE

I. — DATI E PROSPETTI STATISTICI

ANDAMENTO DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Giustizia civile	Primo semestre		
	1951	1952	1953
Procedimenti di cognizione iniziati	271.189	286.772	265.683
Sentenze	103.281	121.344	122.084
Separazioni personali dei coniugi:			
— domande presentate	4.319	4.089	3.971
— domande conciliate o abbandonate	1.219	1.342	1.414
— domande accolte od omologate	2.692	2.530	2.336
Decreti di ingiunzione	105.557	119.844	136.423
Pignoramenti	98.190	124.084	128.354
Vendite giudiziarie giudiziarie mobiliari	3.594	4.862	7.248

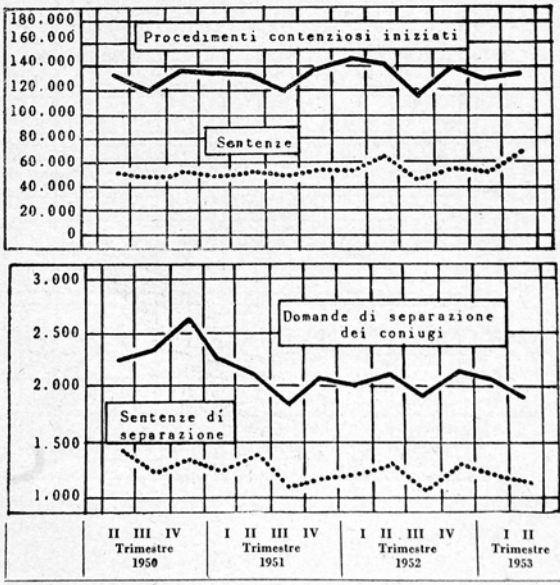

ANDAMENTO DELLA GIUSTIZIA PENALE

Reati	Primo semestre		
	1951	1952	1953
Delitti contro il patrimonio	175.265	162.541	147.354
di cui: rapine	1.810	1.374	2.189
Delitti contro la persona	91.281	92.350	93.649
di cui: omicidi	1.011	900	928
Altri delitti preveduti dal C. P.	43.474	43.445	42.702
Totale dei delitti preveduti dal C. P.	310.020	298.339	283.705
Delitti preveduti da altri codici e da leggi speciali	44.380	56.678	61.655
Contravvenzioni	331.086	367.361	366.323

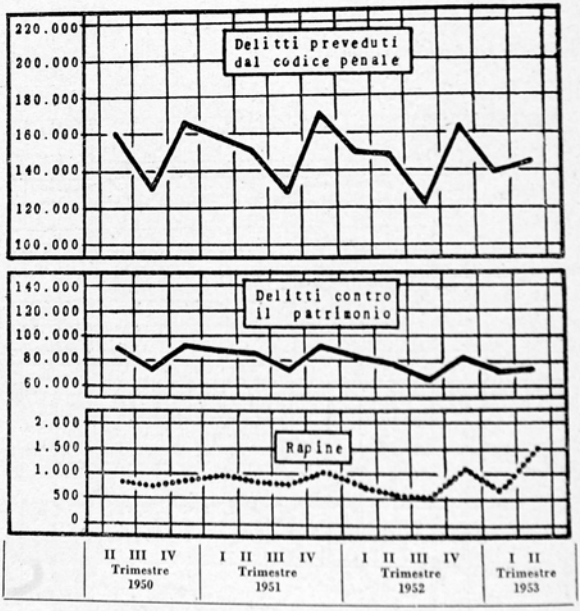

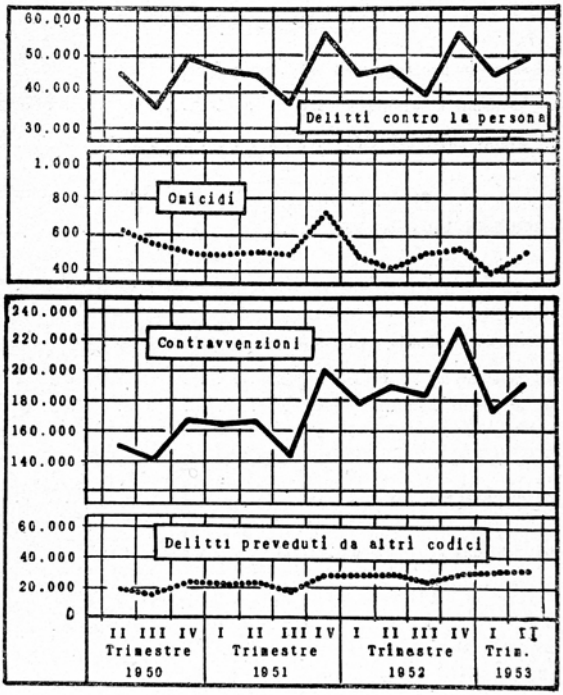
60.000
50.000
40.000
30.000
Delitti contro la persona
1.000
800
600
400
Omicidi
240.000
220.000
200.000
180.000
160.000
140.000
Contravvenzioni
60.000
40.000
20.000
0
Delitti preveduti da altri codici
II III IV Trimestre 1950
I II III IV Trimestre 1951
I II III IV Trimestre 1952
I II Trim. 1953

CORTE DI CASSAZIONE

Lavoro in materia penale espletato nell'anno 1953.

Ricorsi pendenti al 31 dicembre 1952	n. 30.573
» sopravvenuti nel 1953	» 28.653
TOTALE	n. 59.226
Ricorsi definiti nell'anno 1953	n. 18.864
Ricorsi pendenti al 31 dicembre 1953	n. 40.362

Lavoro in materia civile espletato nel 1953.

Ricorsi pendenti al 31 dicembre 1952	n. 9.568
» pervenuti nell'anno 1953	» 5.295
TOTALE	n. 14.863
Ricorsi definiti nel 1953	n. 5.198
Ricorsi pendenti al 31 dicembre 1953	n. 9.665

II. — RASSEGNA SUPPLEMENTARE DI GIURISPRUDENZA

I. — IN MATERIA CIVILE.

Giurisdizione e competenza

1) È stata riproposta, con nuovo ampio esame, la questione pregiudiziale sulla possibilità di applicazione del regolamento di giurisdizione nel caso di procedimenti pendenti avanti a magistrature speciali, ed in particolare avanti al Consiglio di Stato; e le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno confermata (51) la giurisprudenza, già pronunziatasi in senso affermativo, in base al rilievo essenziale della posizione di istituto ordinario assunto nel nuovo codice di procedura dal regolamento di giurisizione. L'esclusione del rimedio nei confronti dei procedimenti che si svolgono davanti a giudici speciali, e in particolare al Consiglio di Stato, si deduceva sopratutto dalla lettera dell'art. 37 Cod. proc. civ., che si limita a considerare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della Pubblica Amministrazione o dei giudic speciali. Dall'esame e dal coordinamento delle norme che disciplinano la materia risulta, peraltro, che il compito della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, allorchè è investita comunque di sindacato in tema di giurisdizione, non si esaurisce nel controllo sulla sussistenza della giurisdizione nel giudice adito, ordinario o speciale, ma può esprimere, in ogni caso, anche effetti costitutivi di designazione del giudice competente: effetti vincolanti anche per le giurisdizioni speciali eventualmente designate. Non sarebbe logico, pertanto, escludere le giurisdizioni speciali dal sindacato *preventivo* di giurisdizione, posto che analogo sindacato — con identità di presupposti e di effetti — può dalla stessa Corte di Cassazione essere esplicato, anche a loro riguardo, in via *successiva*, alla stregua di disposizioni generali che informano tutto il sistema.

---

(51) Sez. Un. cit., sent. 15 gennaio 1953 nn. 107, 108 e 109; Sez. Un. cit., sent. 3 luglio 1953 n. 2073; Sez. Un. cit., sent. 7 agosto 1953 n. 2676.

E contro il lamentato inconveniente, che la proposizione del regolamento di giurisdizione impedirebbe al Consiglio di Stato di esercitare la facoltà di sospensione dell'esecuzione dell'atto amministrativo impugnato, si è affermata l'estensione al procedimento davanti al Consiglio di Stato del 2° comma dell'art. 48 Cod. proc. civ., in forza del quale il giudice adito, nonostante la sospensione del procedimento che si verifica per effetto della proposizione del regolamento, rimane investito del potere di emettere gli atti che ritiene urgenti.

II) Sono state, poi, risolte nella stessa materia due questioni (52) attinenti ai requisiti di forma. Nel senso cioè, che il regolamento di giurisdizione può essere proposto con un unico atto sia nel caso di domanda proposta dinanzi al giudice ordinario e di ricorso all'organo di giurisdizione amministrativa, che nel caso di più domande o ricorsi intimamente connessi. L'unicità del ricorso è logica conseguenza dell'unicità della questione di giurisdizione e si giustifica col fondamentale principio della economia dei giudizi.

III) Il regolamento di giurisdizione non è disciplinato dalla legge come rimedio ordinario o straordinario di impugnazione, ma quale mezzo preventivo per precisare a quale giudice, ordinario o speciale, spetti di conoscere una determinata controversia.

L'esperimento di esso è precluso (53) ove il giudice di primo grado abbia comunque pronunciato sul merito della domanda, anche se limitatamente ad alcuni capi (nel giudizio di divisione preclude il ricorso al regolamento di giurisdizione la sentenza parziale che, risolte le questioni sui diritti dei condividenti, disponga il rinvio delle parti davanti al giudice istruttore).

La ragione di tale inibizione risulta evidente ove si consideri che, diversamente opinando, si renderebbe la medesima sentenza impugnabile nei modi ordinari, relativamente ai capi in ordine di quali sia intervenuta la pronuncia di merito, e col regolamento di

(52) Sez. Un. cit., sent. 3 luglio 1953 n. 2073.

(53) Sez. Un., sent. 25 marzo 1953 n. 763, Pres. Mandrioli; est. Duni; p. m. Eula, in causa Soc. Adriatico S.A.D.E. c. *Soc. Adriatica I.A.V.*; Sez. Un., sent. 22 maggio 1953 n. 1504, pres. Galizia; est. Liguori; p. m. Eula, in causa Imparati c. *Imparati*; Sez. Un., sent. 24 giugno 1953 n. 1927, Pres. Anichini; est. Lonardo; p. m. Macaluso, in causa Com. Follonica c. *Magnelli*.

giurisdizione per gli altri, operando una scissione della stessa sentenza esclusa dall'art. 41 Cod. proc. civ. e contraria al carattere preventivo del rimedio.

IV) È, invece, ammissibile il regolamento di giurisdizione quando la sentenza emessa dal giudice di primo grado abbia pronunciato, anche con indagine sostanziale, sulla giurisdizione. In tal caso, peraltro, il regolamento non può essere chiesto dopo decorso il termine per la normale impugnazione di appello, sensa che questa sia stata proposta, ostandovi il passaggio in cosa giudicata formale della pronuncia, mentre, allorchè esso venga richiesto prima che si formi il giudicato, non è necessario, ai fini dell'ammissibilità del regolamento, che sia proposta l'impugnazione di appello (54).

V) Postasi la distinzione fra incompetenza e difetto di giurisdizione, consegue l'inammissibilità del ricorso per regolamento di giurisdizione col quale si chieda che si risolvano questioni di ripartizione delle attribuzioni fra organi della giurisdizione ordinaria (nella specie: fra il presidente del tribunale ed il collegio, in materia di separazione personale (55).

VI) È legittima, in sede di regolamento di giurisdizione, la pronunzia relativamente all'esistenza di un diritto azionabile dell'attore e all'improponibilità assoluta della domanda, solo ove tali emergenze risultino con evidenza dalla formulazione dell'oggetto dell'istanza e dalle pacifiche circostanze di fatto, e cioè solo quando non sia necessario invadere il campo riservato ai giudici di merito con un'indagine specifica in ordine ai fatti contestati o alla risoluzione delle questioni riflettenti l'interpretazione di norme sostanziali (56).

VII) Le Sezioni Unite, in conformità di precedenti pronuncie, hanno ancora affermato (57) che l'adunanza plenaria del Consiglio

(54) Sez. Un., sent. 8 maggio 1953 n. 1177, Pres. Galizia; est. Pepe; p. m. Eula, in causa Ricciardi c. *Ist. Aut. Case Popolari Taranto.*

(55) Sez. Un., sent. 29 gennaio 1953 n. 237, Pres. Azara; est. Lonardo; p. m. Eula, in causa Milanesi c. *Soderini.*

(56) Sez. Un., sent. 25 febbraio 1953 n. 456, Pres. Mandrioli; est. Gionta; p. m. Eula, in causa Caprì c. *Ministero Interno.*

(57) Sz. Un., sent. 7 febbraio 1953 n. 314, Pres. Anichini; est. Tavolaro; p. m. Macaluso, in causa Soprano c. *Ministero Interno.*

di Stato deve essere composta di tredici membri, cioè dal presidente e da quattro consiglieri per ciascuna delle tre sezioni giurisdizionali. Il principio deriva dal coordinamento delle norme che regolano le attribuzioni e la composizione dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato: art. 45 T. U. 26 giugno 1924 n. 1054 e art. 1, 3° comma, D. L. 5 maggio 1948, che nell'istituire una terza sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (la quale assunse la denominazione di 6ª sezione giurisdizionale, dispone che i componenti della 6ª sezione giurisdizionale concorrono a costituire l'adunanza plenaria secondo le disposizioni del terzo comma dell'art. 45 cit.

La tesi che debba restare fermo per l'adunanza plenaria il numero di 9 votanti anche dopo l'istituzione della 6ª sezione urta contro la logica concatenazione delle diverse disposizioni di legge ed è in contrasto col principio che le diverse sezioni debbano, con pari numero di consiglieri, concorrere alla formazione dell'adunanza plenaria.

La illegittima costituzione del Collegio giudicante importa l'inesistenza della pronunzia, ove si consideri questa in sè, da un punto di vista obbiettivo, e il difetto assoluto di giurisdizione ove si consideri la potestà del Collegio medesimo.

VIII) Le Sezioni Unite (58) per la prima volta si sono occupate dell'ammissibilità del ricorso in Cassazione, per motivi attinenti alla giurisdizione, avverso le decisioni del Consiglio di Stato pronunciate sul ricorso giurisdizionale diretto ad ottenere l'esecuzione del giudicato. La Corte ha ritenuto che tali decisioni hanno natura giurisdizionale e che sono impugnabili alle Sezioni Unite per motivi attinenti alla giurisdizione.

La tesi dell'inammissibilità della impugnazione, sotto il profilo che il procedimento, inteso ad ottenere l'esecuzione del giudicato pronunciato dal giudice ordinario, avrebbe carattere amministrativo, è resistito sopratutto dalla dizione letterale dell'art. 27, R. D. 26 giugno 1924 n. 1054 T. U. sul Consiglio di Stato, che qualifica giurisdizionale la funzione esercitata dal Consiglio di Stato allorchè decide sui ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al

(58) Sez. Un., sent. 8 luglio 1953 n. 2157, Pres. Galizia; est. Torrente; p. m. Eula, in causa Comune S. Eufemia d'Aspromonte c. *Capoferro e Ministero Agricoltura.*

giudicato dei tribunali, che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico.

La Corte ha, poi, affermato che il potere del Consiglio di Stato, di provvedere sui ricorsi diretti ad ottenere dalla pubblica amministrazione l'adempimento del giudicato, si estende alle pronunce dei giudici amministrativi.

La tesi dell'illegittimità di tale estensione era fondata sulla testuale dizione dell'art. 27 T. U. cit. e sul più generale rilievo che il detto potere del Consiglio di Stato dovrebbe ritenersi abrogato dall'art. 113 della Costituzione, che ammetterebbe la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, ma non anche quella degli interessi semplici.

Ma la Corte, escluso che dall'art. 113 Costituzione possa dedursi l'abrogazione dell'art. 27 e precisato che la citata norma costituzionale non è diretta a restringere la sfera di tutela del singolo nei confronti della pubblica amministrazione, ma ad estenderla rispetto all'ordinamento anteriore, ha affermato che l'esecuzione del giudicato amministrativo costituisce un obbligo della pubblica amministrazione imposto nel superiore interesse dell'attuazione della giustizia e che al privato spetta non già un interesse semplice, bensì un interesse legittimo all'adempimento del giudicato da parte della pubblica amministrazione. Da siffatta natura di interesse legittimo all'esecuzione del giudicato amministrativo, consegue che non può essere negata al titolare la tutela giurisdizionale proprio in forza dell'articolo 113 della Costituzione.

Nella stessa decisione fu sollevato il problema dei limiti del potere del Consiglio di Stato nella esplicazione del proprio sindacato di legittimità, non potendo il giudice amministrativo oltrepassare i confini impostigli dalla discrezionalità attribuita dalla legge alla pubblica amministrazione.

Le Sezioni Unite, ritenuto che il limite del potere attribuito in questa materia al giudice amministrativo debba trarsi dal limite oggettivo del giudicato amministrativo, hanno affermato il principio che l'obbligo dell'amministrazione di uniformarsi al giudicato amministrativo è circoscritto all'attività che ha formato oggetto del giudicato medesimo e non si estende all'ulteriore attività prevista dalla legge per l'esaurimento del procedimento amministrativo.

IX) In materia di concessione di terre incolte o insufficientemente coltivate a cooperative di contadini è stato (59) riaffermato il principio che il rapporto, benchè tragga origine da un atto di imperio della pubblica amministrazione, è soggetto alle norme regolatrici dei contratti agrari. E, quindi, escluso il carattere pubblicistico del rapporto e ribadito il concetto che al termine della concessione il proprietario ha un diritto soggettivo perfetto alla riconsegna e al rilascio dei terreni, ne consegue che rientra nella competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria la soddisfazione di quel diritto.

X) La responsabilità della pubblica amministrazione per danni arrecati al privato nella esecuzione di un'opera pubblica ha un fondamento diverso rispetto a quella derivante da fatto illecito: questo turba l'ordinamento giuridico e giustifica la reintegrazione in forma specifica per il ritorno alla situazione legittima anteriore; l'altra, essendo spiegata nell'interesse generale, non contraddice ma coincide con le finalità alle quali si ispira l'ordine giuridico, e perciò non rientra nei poteri del giudice ordinario la condanna a quella forma di reintegrazione ma solo la condanna al pagamento di una indennità (60).

XI) L'insindacabilità dei provvedimenti adottati dall'autorità di P. S. nell'esercizio delle funzioni attribuitele dalla legge (art. 7 R. D. 18 giugno 1931 n. 773 T. U. leggi P. S.) non esclude il controllo giurisdizionale diretto a stabilire se il potere esercitato in concreto da quella autorità sia contenuto nei limiti dell'art. 7 cit. È atto discrezionale, che non genera responsabilità civile a carico dello Stato, il sequestro operato ai fini di un procedimento penale; tuttavia la custodia degli oggetti sequestrati ha carattere di obbligazione civile (art. 1768 Cod. civ., 346 Cod. proc. pen.) e quindi è competente l'autorità giudiziaria ordinaria a decidere sull'obbligo della pubblica amministrazione di risarcire il danno derivato al privato dal furto delle cose sequestrate (61).

---

(59) Sez. Un., sent. 7 febbraio 1953 n. 307 e 308, Pres. Anichini; est. Sagna; p. m. Macaluso, in causa Cooperativa L'Agricola c. *Nocera* e id., c. *Librici*.

(60) Sez. Un., sent. 22 aprile 1953 n. 1072, Pres. Galizia; est. Torrente; p. m. Eula, in causa Società Elettrica Sarda c. *Sini*.

(61) Sez. Un., sent. 8 maggio 1953 n. 1275, Pres. Galizia; est. Gualtieri; p. m. Eula, in causa Cadelo c. *Ministeri Interno e Giustizia*.

XII) Un edificio, locato da un privato ad un Comune e destinato a scuola, fu occupato da famiglie sinistrate in seguito ad incursioni aeree: promossosi giudizio per il ristoro del pregiudizio economico si prospettò il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria sotto il duplice aspetto che l'immissione dei sinistrati nell'edificio, disposta dall'autorità di P. S., avrebbe costituito un atto di requisizione e che trattavasi di danno di guerra, la cui liquidazione è devoluta ad appositi organi. Esclusa in forza delle risultanze di fatto la requisizione, si ritenne competente il giudice ordinario in considerazione che nella occupazione dell'edificio da parte dei sinistrati non potesse ipotizzare un atto di guerra, dovendosi limitare gli atti di tal natura a quelli compiuti dalle forze armate che siano in rapporto diretto con lo svolgimento di operazioni belliche o che da queste siano stati occasionati, anche se non riferibili a fini militari (62).

XIII) La decisione con la quale il Comitato Centrale Arbitrale statuisce sull'esistenza o meno delle condizioni necessarie per procedere al trasferimento di proprietà a favore dell'Opera Nazionale Combattenti costituisce un provvedimento di natura amministrativa in funzione meramente strumentale rispetto al provvedimento terminale del procedimento amministrativo complesso, che si conclude col decreto del Capo dello Stato. Per le impugnative contro il decreto del Collegio Centrale e del Capo dello Stato è competente il Consiglio di Stato e tale competenza non può venir meno per effetto dei divieti di impugnative, amministrative e giudiziarie, contenuti nella legge 16 settembre 1926 n. 1606, data l'immediata applicazione dell'art. 113 della Costituzione (63).

XIV) In applicazione dell'art. 77 del trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo in Italia col D. L. 28 novembre 1947 n. 1430, contenente la rinuncia fatta dall'Italia,

---

(62) Sez. Un., sent. 25 giugno 1953 n. 1951, Pres. Galizia; est. Lonardo; p. m. Eula, in causa Comune Napoli c. *Ministero Interno*.

(63) Sez. Un., sent. 9 luglio 1953 n. 2215, Pres. Acampora; est. Moscati; p. m. 1953 n. 1240, Pres. Anichini; est. Pepe; P. M. De Martini, in causa Lanza Branciforti c. Pafundi, in causa Visocchi c. *Opera Nazionale Combattenti*; Sez. Un., sent. 4 maggio 1953 n. 1240, Pres. Anichini; est. Pepe; p. m. Martini, in causa Lanza Branciforti c. *Opera Nazionale Combattenti e Ministero Agricoltura*.

anche per i propri cittadini, a qualsiasi domanda contro la Germania ed i cittadini germanici, pendente alla data dell'8 maggio 1945, le Sezioni Unite della Corte hanno ritenuto che l'improcedibilità dell'azione, che consegue da quella rinunzia, si concreta in un difetto di giurisdizione, rilevabile di ufficio in ogni grado del processo. In relazione al contenuto e ai limiti della rinunzia è stato precisato:

a) che essa non si estende agli eventuali coobbligati in solido di diversa nazionalità;

b) che essa non è limitata alle sole domande pendenti alla data dell'8 maggio, ma a tutte le pretese esistenti a detta data e, comunque, ricollegantesi a rapporti sorti dopo il settembre 1939 (64).

XV) Le Sezioni Unite della Corte hanno ancora riaffermato (65) il principio che, anche dopo l'entrata in vigore del trattato di pace e fino a quando non cessi l'attuale amministrazione provvisoria del territorio libero di Trieste, lo Stato italiano, pur non essendo titolare attivo della sovranità su quel territorio, continua ad esercitarvi la funzione giurisdizionale a mezzo degli organi giudiziari ivi stabiliti, i quali continuano a fare parte dell'ordine giudiziario e ad applicare, in genere, la legislazione italiana.

Le ordinanze del governo militare alleato, emanate mentre deve considerarsi sostanzialmente perdurante il regime di occupazione militare, non possono modificare l'ordinamento giuridico esistente nel territorio, e, pertanto, le ordinanze contrarie a questa regola non assumono rilevanza giuridica e validità rispetto all'ordinamento giuridico italiano.

Questioni varie

I) *Materia matrimoniale.* — L'orientamento ben definito della Suprema Corte sulle questioni sorte in tema di delibazione di sentenze straniere di divorzio, e il consolidarsi di una giurisprudenza costante, hanno quasi del tutto eliminato i dissensi delle Corti di

(64) Sez. Un., sent. 2 febbraio 1953 n. 285, Pres. Azara; est. Liguori; p. m. Pittirruti, in causa Ditta Cavinato c. *Società Ilva.*

(65) Sez. Un., sent. 29 maggio 1953 n. 1614, Pres. Anichini; est. Lombardo; p. m. Macaluso, in causa Ditta Modiano c. *Plemune.*

merito, che si sono ormai uniformate agli insegnamenti della Cassazione; sicchè nel decorso anno questo ufficio ha dovuto proporre solo tre ricorsi a termini dell'art. 72 C. p. c.

Nella detta materia la Corte ha ora statuito (66) che, in forza delle coordinate norme degli artt. 12, n. 3 e 16 della legge 27 maggio 1929 n. 847 in relazione all'art. 34 del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, non può essere impugnata davanti ai tribunali italiani la trascrizione di un matrimonio concordatario contratto da persona che all'epoca della celebrazione fosse inferma di mente, ma che, per ragioni di minore età, non avrebbe potuto essere interdetta. L'impugnazione del vincolo contratto, e quindi della trascrizione, in tal caso può essere esperita soltanto dinanzi ai tribunali ecclesiastici, in quanto riferentesi all'elemento del consenso, e, come tale impingente nella validità del negozio matrimoniale, riservata, per la natura canonica di questo, alla ecclesiastica giurisdizione.

È stato, poi, precisato (67) che la competenza funzionale della Corte di Appello non riguarda soltanto la delibazione della sentenza straniera, ma anche l'esame preliminare della necessità o meno della delibazione perchè la sentenza straniera abbia efficacia in Italia. Il giudice di merito, adito in via ordinaria per la dichiarazione di inefficacia di una sentenza straniera non delibata e tuttavia trascritta nei registri dello stato civile, non può pertanto pronunziare l'inefficacia della sentenza stessa, per mancata delibazione, neppure «allo stato» e cioè prima e senza il vaglio della Corte di Appello.

Sotto l'aspetto formale, in tema di impugnazione delle sentenze relative a cause matrimoniali è stato poi affermato (68):

a) che il ricorso proposto dal Procuratore Generale deve ritenersi esente dal deposito per il caso di soccombenza;

b) che il P. M. non deve attendere, per proporre impugnazione, che le parti private abbiano provveduto al pagamento della

---

(66) Sez. I, sent. 14 agosto 1953 n. 2751, Pres. Piacentini; est. Liguori; p. m. Berri, in causa Proc. Gen. Torino c. *Rosini-Polidori*.

(67) Sez. Un., sent. 29 gennaio 1953 n. 248, Pres. Azara; est. Tavolaro; p. m. Eula, in causa Brunetti c. *Pasini*.

(68) Sez. Un., sent. 23 giugno 1953 n. 1912, Pres. Galizia; est. Tavolaro; p. m. Eula, in causa Proc. Gen. Torino c. *Giosuè*; Sez. Un., sent. 23 giugno 1953 n. 1916, id., in causa id., c. *Cibim*; Sez. Un., sent. 25 giugno 1953 n. 1953, id., in causa id., c. *Bissanti*; Sez. Un., sent. 3 luglio 1953 n. 2070, id., in causa id., c. *Chiarini*.

tassa di registro sulla sentenza che si ritenga di impugnare nè che di tale formalità sia fatta menzione in calce alla sentenza;

c) che il P. M. non è tenuto al pagamento della relativa imposta nè a richiedere la registrazione a debito prima di proporre l'impugnazione e ad ottenere il rilascio di copia della sentenza per poterla depositare in cancelleria nel termine prescritto unitamente al ricorso.

II) *Enti pubblici economici: Rapporti di impiego e di lavoro.*

1) Dal principio che gli enti pubblici economici, nel regolare i rapporti di lavoro con i propri dipendenti, non esplicano alcun potere di supremazia e che tali rapporti, specie quando sono disciplinati da un contratto collettivo di lavoro, non danno luogo a diritti affievoliti, ma a doveri e diritti soggettivi, consegue che il licenziamento in tronco di un dipendente da un'azienda municipalizzata non ha carattere di atto amministrativo e che a conoscere della relativa controversia è competente il giudice del lavoro.

2) Il principio generale, per cui gli enti pubblici economici, al pari delle imprese private, possono risolvere *ad nutum* il rapporto di lavoro con l'esercizio del diritto di recesso unilaterale riconosciuto al datore di lavoro dall'art. 2118 Cod. civ., soffre peraltro, un'eccezione quando il contratto di lavoro, stipulato da un ente pubblico economico con un proprio dipendente, preveda la stabilità a favore del detto dipendente e determini specificamente le ipotesi in cui si possa far luogo al recesso: al di fuori di tali ipotesi il licenziamento *ad nutum* è illegittimo ed il datore di lavoro è tenuto al risarcimento dei danni (69).

3) Allorchè un comune assuma direttamente la gestione delle imposte di consumo ai sensi del R. D. 31 gennaio 1947 n. 135, il rapporto di impiego del personale, che già era alle dipendenze dell'appaltatore e che è passato al servizio del Comune, conserva l'originaria natura privatistica, con la conseguenza, sotto l'aspetto sostanziale, dell'assoggettamento dell'ente pubblico alla regolamentazione

(69) Sez. Un., sent. 7 febbraio 1953 n. 309, 311, Pres. Azara; est. La Via; p. m. Eula, in causa Rutoli c. *Az. Munic. del Gas Bologna* e *Cardellini* c. id.

collettiva del rapporto e, sotto quello processuale, della competenza del giudice ordinario a decidere in tale materia (70).

4) Con riferimento all'azienda rilievi alienazioni residuati (A.R.A.R.) la Corte, riconosciuto che tale azienda rientra in quella categoria di enti pubblici i cui rapporti di lavoro, in base all'art. 2039 Cod. civ., vanno disciplinati con le stesse norme che si applicano per i rapporti di lavoro o di impiego dell'impresa privata, ha ritenuto che spetta al giudice ordinario decidere le controversie di lavoro tra l'A.R.A.R. e il personale da essa direttamente assunto (71).

III) *Previdenza Sociale: Assicurazioni obbligatorie, assegni familiari.* — Qualsiasi rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di terzi, salve determinate eccezioni espressamente previste, comporta l'obbligo della corresponsione al prestatore d'opera degli assegni familiari e della contribuzione alle assicurazioni sociali da parte del datore di lavoro, a prescindere dalla qualifica di imprenditore o meno e anche ove si tratti di lavori in economia (72).

La corresponsione degli assegni familiari, — fatta esclusione del tempo in cui ebbero vigore le disposizioni sul blocco dei licenziamenti dei lavoratori dell'Alta Italia —, ai prestatori d'opera della industria, i quali effettuino un orario di lavoro ridotto, va commisurata alle giornate di lavoro effettivamente prestate.

Tale principio si applica anche all'ipotesi in cui la disciplina collettiva assicuri al lavoratore una retribuzione settimanale minima.

Il datore di lavoro è soggetto passivo dell'azione promossa dall'I.N.P.S. per la ripetizione delle somme indebitamente erogate a titolo di assegni familiari (73).

In caso di sciopero, l'imprenditore agricolo non può trattenere, oltre al salario corrispondente alle giornate di sciopero, anche i rela-

---

(70) Sez. Un., sent. 31 gennaio 1953 n. 254, Pres. Mandrioli; est. Buscaino; p. m. Eula, in causa Frascati c. *Comune di Ovada*; Sez. Un. sent. 1° aprile 1953 n. 887, 888 e 889, Pres. Mandrioli; est. Ricciardelli; p. m. Eula, in causa Comune di Catania c.*Giuffrida*; id., c. *Atanasio*; id., c. *Arena*.

(71) Sez. Un., sent. 9 luglio 1953 n. 2218, Pres. Galizia; est. Di Liberti; p. m. Eula, in causa Lachelli c. *Arar*.

(82) Sez. II, sent. 21 febbraio 1953 n. 428, Pres. Felici; est. Petroni; p. m. Berri, in causa Donato Rando c. *Salomone e I.N.P.S.*

(73) Sez. II, sent. 17 marzo 1953 n. 662, Pres. Ferranti; est. Pepe; p. m. De Martini, in causa S.AM.I.T.I. c. *I.N.P.S.*

tivi contributi unificati, in quanto questi costituiscono un onere di natura tributaria rapportato in misura fissa alla quantità di lavoro, determinato, in via di presunzione e con potere discrezionale, dall'Ente impositore per ogni singola azienda e per la durata dell'annata agraria (74).

IV) *Massime di vario diritto.*

1) La Corte di Cassazione, costituita in Ufficio elettorale nazionale, premesso che il principio della pubblicità inerisce allo svolgimento delle operazioni elettorali in ogni fase, come derivante dalle regole fondamentali dell'ordinamento democratico e dalla stessa natura della funzione elettorale, ha ritenuto che alle operazioni elettorali dell'ufficio nazionale possono assistere gli elettori. Non peraltro i rappresentanti di lista, in quanto dall'esigenza della pubblicità deriva il diritto generale per ogni elettore di assistere alle operazioni elettorali durante tutto il loro svolgimento; ma non una specifica posizione di diritto a riguardo dei detti rappresentanti, ai quali non compete per legge una giuridica rappresentanza degli elettori come tali, ma soltanto la tutela degli interessi dei candidati delle varie liste in conflitto, interessi che non coincidono con quelli dell'elettorato ampiamente inteso, come portatore della sovranità del diritto di voto (75).

2) Le clausole salariali dei contratti collettivi post-corporativi sono, nei confronti dei datori e dei prestatori di lavoro non iscritti alle associazioni stipulanti, da tener presenti, ai fini di un'eventuale integrazione del salario, da parte del giudice come indici di una situazione di mercato idonea a determinare, ai sensi dell'art. 36 della Costituzione e 2099 Cod. civ., la retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa (76).

3) Con la decisione che concluse la complessa e delicata vicenda giudiziaria sorta in seguito al disastro di Superga, la Corte ha affermato, tra l'altro, i seguenti principii di diritto:

---

(74) Sez. II, sent. 27 aprile 1953 n. 1155, Pres. Brunelli; est. Petrone; p. m. Caruso, in causa Ditta Cappelletti c. *Boldori*.

(75) Decreto 6 giugno 1953, ric. Alleanza Democratica Nazionale e altri partiti.

(76) Sez. II, sent. 10 agosto 1953 n. 2696, Pres. Brunelli; est. Flore; p. m. Berri, in causa Di Salvo c. *Iraci*.

a) che, pur potendosi considerare una squadra sportiva come un'azienda, l'imprenditore non acquista sulla persona dei giocatori e dei tecnici altro diritto che quello inerente alle loro prestazioni, e la squadra, come i singoli componenti, è considerata per le prestazioni di gioco che dà o può dare e non come complesso di beni reali: nessun *jus in corpore* si configura sui giocatori a favore dell'associazione;

b) che danno risarcibile può essere anche la lesione di un diritto di natura personale, oltre che di un diritto obbiettivo assoluto, ma purchè questa lesione sia conseguenza immediata e diretta del fatto lesivo: non può ritenersi, quindi, risarcibile il danno conseguente alla lesione di un diritto che sia, a sua volta, conseguenza della lesione di un altro diritto su quello prevalente, come nella specie il danno indiretto subìto dall'associazione sportiva per l'impossibilità di ulteriori prestazioni conseguenti alla morte o alla lesione personale dei componenti la squadra sportiva, come tali già oggetto specifico di risarcimento, e coperti da una assicurazione (77).

4) I genitori, con i quali coabita il minore che sia incapace di intendere e di volere, rispondono del fatto dannoso da questi commesso soltanto quali persone tenute alla sorveglianza di incapaci a norma dell'art. 2047 primo comma codice civile, sicchè la prova liberatoria può dirsi raggiunta con la dimostrazione che il fatto si sia verificato nonostante il diligente esercizio della sorveglianza materiale, ovvero che l'omissione della vigilanza sia stata determinata da un impedimento legittimo.

Ma se il minore al momento del fatto aveva la capacità di intendere e di volere, i genitori sono responsabili, a norma dell'art. 2048 primo comma codice civile, non solo quali sorveglianti, ma anche come educatori, per cui, ai fini della prova liberatoria concessa dal terzo comma dello stesso articolo, la dimostrazione della esercitata sorveglianza materiale o dell'impossibilità di esercitarla per legittimo impedimento, non giova se essi non provino altresì di avere impartito al minore una sana e adeguata educazione (78).

---

(77) Sez. III, sent. 4 luglio 1953 n. 2085, Pres. Valenzi; est. Mastropasqua; p. m. Berri, in causa Associazione Calcio Torino c. *Soc. A.L.I. Flotte Riunite*.

(78) Sez. III, sent. 18 giugno 1953 n. 1812, Pres. Pasquera; est. La Farina; p. m. Pettinari, in causa Colavecchia c. *Marrone*.

5) Gli obblighi dell'amministrazione ferroviaria, anche in ordine alla liquidazione delle indennità di perdita e di avarie, debbono essere rigorosamente circoscritti nell'ambito dei limiti stabiliti dalle condizioni e tariffe ferroviarie. In conseguenza, poichè l'*aestimatio rei* è soggetta e rimane vincolata ad un metro monetario precedentemente stabilito, l'obbligo del pagamento dell'indennità costituisce un'obbligazione originaria di valuta, cui è applicabile il principio nominalistico; onde il giudice non può adeguare le indennità al valore delle cose perdute o avariate per colpa del vettore ferroviario, salvo il caso dell'interesse alla riconsegna prevista dall'art. 59 condizioni e tariffe, e deve applicare solamente le norme in vigore al tempo dell'accettazione del trasporto (79).

6) La Corte, mutando la propria giurisprudenza in materia di rivalutazione del risarcimento del danno dopo la sua liquidazione con sentenza passata in giudicato, ha statuito che siffatta liquidazione converte il debito di valore in debito di valuta e, pertanto, il creditore può ottenere un ulteriore risarcimento a norma dell'art. 1224 cpv. Cod. civ. solo se dimostri di avere, in conseguenza della mora del debitore e per effetto della svalutazione monetaria, sopravvenuta alla sentenza, subìto un danno maggiore dell'interesse dovutogli sulla somma liquidata (80).

II. — IN MATERIA PENALE.

Giurisprudenza in materia di diritto sostanziale

I) Con due sentenze, già ricordate per l'importanza delle loro statuizioni in materia costituzionale, le Sezioni Unite hanno avuto occasione di decidere anche importanti questioni di diritto sostanziale. Esse hanno ritenuto, nel primo caso (81), che le formazioni militari della Repubblica sociale italiana, all'atto della loro costituzione, usurparono le funzioni ed i poteri, nonchè i mezzi destinati ad espli-

(79) Sez. Un., sent. 28 gennaio 1953 n. 214, Pres. Mandrioli; est. Sagna; p. m. Eula, in causa Ministero Trasporti c. *Bottoni*.

(80) Sez. III, sent. 2 luglio 1953 n. 2058, Pres. Valenzi; est. Duni; p. m. Fragali, in causa Manzi c. *La Ragione*.

(81) Sez. Un., sent. 10 gennaio 1953, Pres. Azara; est. Novacovich; p. G. Battaglini, ric. *Gandini*.

carli, appartenenti all'amministrazione militare legittima, la quale ultima mai ne perdette la giuridica titolarità e rientrò nell'esercizio effettivo delle funzioni e dei poteri usurpati, e nella materiale disponibilità dei mezzi, subito dopo lo sfacelo della Repubblica sociale.

In conseguenza l'azione di un militare appropriatosi al fine di trarne ingiusto profitto, al momento del crollo della Repubblica di Salò, di denaro appartenente ad una delle cennate formazioni è stata definita appropriazione indebita in danno dell'amministrazione militare e non appropriazione indebita comune.

Con la seconda decisione le Sezioni Unite (82) hanno insegnato che la dichiarazione giudiziale di fallimento costituisce una vera e propria condizione obiettiva di punibilità del reato di bancarotta.

Perciò, onde possa esercitarsi legittimamente, nel territorio dello Stato, l'azione penale per il delitto di bancarotta fraudolenta commesso da un cittadino italiano in territorio svizzero e sempre che il cittadino sia presente nel territorio dello Stato, non è sufficiente sia stata pronunciata all'estero una sentenza dichiarativa di fallimento, ma è anche necessario che alla sentenza stessa sia stata attribuita efficacia giurisdizionale mediante il giudizio di delibazione, al quale non osta la convenzione italo-svizzera del 3 gennaio 1933.

II) Voglio anche ricordare la sentenza delle Sezioni Unite (83) volta ad affermare che le due norme contenute negli artt. 2 e 4 del T. U. 10 aprile 1948 n. 1184 regolano la stessa materia, e pertanto, ove vengano violate entrambe, l'agente deve rispondere sia della detenzione che del porto dell'arma, secondo le norme che regolano il concorso dei reati, in quanto la figura del reato progressivo non trova riconoscimento nel sistema del nostro codice penale.

III) In materia fiscale meritano particolare rilievo le decisioni (84-85) con le quale viene riconosciuto che l'art. 13 della legge

---

(82) Sez. Un., sent. 30 maggio 1953, Pres. Volpe; est. Gatta; p. g. Reviglio della Veneria, ric. *Eugenio Guida*.

(83) Sez. Un., sent. 4 luglio 1953, Pres. Volpe; est. Merlo; p. g. Battaglini, ric. *Marinozzi*.

(84) Sez. Un., sent. 16 maggio 1953, Pres. Volpe; est. Gatta; p. g. Battaglini, ric. *Sabatino*.

(85) Sez. Un., sent. 16 maggio 1953, Pres. Volpe; est. Bellano; p. g. Battaglini, ric. P. M. c. *Imparato*.

13 gennaio 1951 n. 27, nello stabilire l'applicabilità delle disposizioni più favorevoli in esso contenute anche ai reati commessi sotto l'imperio del decreto legge 7 maggio 1948 n. 726, ha derogato espressamente al principio della ultrattività delle norme penali finanziarie contenute nell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929 n. 4, in conformità della regola generale sancita dall'art. 2 codice penale per le leggi eccezionali e temporanee, — ma che tale deroga non consente estensioni e non si estende perciò ai reati commessi dopo la scadenza del termine di efficacia del D. L. 7 maggio 1948 citato e prima dell'entrata in vigore della legge del 1951; i quali reati sono regolati pertanto dalla legge organica 17 luglio 1942 n. 907 e successive modificazioni.

IV) Anche all'esame delle Sezioni singole si sono presentati da risolvere delicati problemi che hanno dato luogo ad importanti decisioni.

Nel numero veramente imponente delle sentenze pronunciate mi è solo possibile scegliere alcune delle massime più significative e che rivestono carattere di interesse generale.

V) Per quanto attiene ai delitti contro la personalità dello Stato voglio ricordare in particolare quattro lucide sentenze pronunciate dalla prima sezione.

La prima (86) ha insegnato che con l'incriminazione del disfattismo politico il legislatore ha voluto punire la propalazione di voci o notizie false esagerate o tendenziose, le quali possano menomare la resistenza della Nazione di fronte al nemico, ma non ha affatto inteso sopprimere la libertà di critica o di pensiero del cittadino. Perciò gli apprezzamenti soggettivi, anche se ispirati da malignità o da spirito denigratorio, non sono puniti dall'art. 265 C. p. in quanto essendo fondati su fallace giudizio umano il cui valore può facilmente risultare screditato dal vaglio critico di chi sta a sentire, non appaiono tali da mettere a rischio la solidità morale della Nazione.

VI) La seconda sentenza (87) ha ritenuto che l'istigazione di militari in congedo a restituire la cartolina di preavviso di destina-

(86) Sez. I, sent. 11 luglio 1953, Pres. Volpe; est. Foschini; p. g. Pioletti, ric. *Luydiens*.

(87) Sez. I, sent. 17 giugno 1953, Pres. Volpe; est. Gatta; p. g. Battaglini, ric. *Capone ed altri*.

zione per chiamata alle armi costituisce, in concorso dello specifico elemento psicologico, il delitto punito dall'art. 266 Cod. pen., giacchè volge gli istigati a compiere un'attività in aperto contrasto con i doveri della disciplina militare.

VII) Finalmente con la terza e la quarta sentenza (88) la Corte ha insegnato, in tema di vilipendio alle istituzioni costituzionali, che anche il diritto di critica politica riconosciuto dall'art. 21 della Costituzione deve trovare un limite quando trascenda in vilipendio, quando cioè si concreti in un'offesa il cui contenuto, espresso con atti o parole, sia il disprezzo che compromette il prestigio di cui devono essere circondate, per l'alta funzione che esplicano, le supreme istituzioni costituzionali dello Stato.

Non può per contro punirsi a sensi dell'art. 290 Cod. pen. (89) l'esposizione di opinioni politiche non vietate dalla legge, nè la critica, sia pur aspra e vivace, o anche il biasimo all'opera del Governo.

VIII) In materia di delitti contro la pubblica amministrazione la Corte ha statuito che integra gli estremi del delitto di abuso innominato di ufficio il fatto di un sindaco e dei componenti la giunta comunale i quali impongono, con deliberazione, prezzi di vendita al minuto di un genere, inferiori a quelli di costo, per spirito di rappresaglia verso i pubblici esercenti (90).

IX) Con una sentenza pronunciata negli ultimi giorni del 1952 (91) seguita a breve distanza da altra decisione conforme (92) la Corte Suprema ha per la prima volta affrontato e risolto il problema della liceità dell'opera prestata agli infermi dai cosidetti guaritori,

---

(88) Sez. I, sent. 26 giugno 1953, Pres. Giocoli; est. Fumu; p. g. Maltese, ric. *Cervelli*; Sez. I, sent. 26 giugno 1953, Pres. Giocoli; est. Vignali; p. m. Maltese (conf.). Ric. *D'Agata*.

(89) Sez. I, sent. 16 luglio 1953, Pres. Gabrieli; est. Giannantonio; p. g. Tartaglia, ric. P. M. c. *Meoni*.

(90) Sez. III, sent. 14 febbraio 1953, Pres. Fornari; est. Puleo, p. g. Granata, ric. *Capalbo ed altri*.

(91) Sez. III, sent. 10 dicembre 1952, Pres. Fornari; est. Rosso; p. g. Mattioli, ric. *Leonelli*.

(92) Sez. III, sent. 16 aprile 1953, Pres. Pannullo; est. Sciarrelli; p. g. Maltese, ric. *D'Angelo*.

incredibilmente moltiplicatisi in questi ultimi anni, come del resto è sempre accaduto dopo ogni guerra ed ogni periodo di grandi sconvolgimenti sociali.

In entrambe le decisioni la Corte ha ammesso la possibilità dell'esistenza di forze paranormali, non ancora ben conosciute nelle loro origini e nel loro meccanismo d'azione, ma indubbiamente suscettibili di generare apprezzabili fenomeni nel campo della patologia nervosa e delle malattie funzionali.

Ha precisato poi che l'arte medica, di cui la legge non dà una definizione, si esplica sia nel diagnosticare le malattie sia nel prescrivere ed applicare le cure del caso, riconosciute o meno dalla scienza ufficiale. È del tutto indifferente, ai fini dell'art. 348 Cod. pen., che l'atto abusivo sia unico; non sia risultato dannoso alla persona curata, non essendo richiesto il verificarsi di un danno in concreto; non sia stato commesso a scopo di lucro; che la cura, ove consista nell'impiego di fluidi vitali, sia effettuata dall'agente facendo uso di un potere da lui stesso posseduto.

Ed ha perciò ritenuto, a tutela dell'interesse della collettività contro il pericolo sempre immanente in ogni cura, che le diagnosi così come la prescrizione ed il compimento di qualsivoglia terapia possono effettuarsi solo da chi siane stato riconosciuto idoneo attraverso i controlli previsti dalla legge.

X) In tema di delitti contro l'amministrazione della giustizia la Corte ha statuito che il reato di falsa testimonianza può essere commesso deponendo davanti al P. M. (93) nel compimento di atti processuali, sia pure indipendenti dall'esercizio dell'azione penale, quali ad esempio un'autopsia volta ad accertare le cause della morte di una persona colpita da minore non imputabile, od anche (94) deponendo dinanzi al Collegio arbitrale investito di arbitrato obbligatorio istituito con R. D. 2 novembre 1944 n. 303.

---

(93) Sez. III, sent. 25 febbraio 1953, Pres. Fornari; est. Spinelli; p. g. Colli, ric. P. M. c. *Viotti ed altri*.

(94) Sez. III, sent. 23 maggio 1953, Pres. Fornari; est. Noccioli; p. g. Parlatore, ric. P. M. c. *Fellini*.

(95) Sez. III, sent. 30 novembre 1953, Pres. Petrello; est. Rosso; p. g. D'Errico, ric. P. M. c. *Fioravanti ed altri*.

(96) Sez. III, sent. 9 luglio 1953, Pres. Fornari; est. Migliardi; p. g. Bernabei, ric. *Ruffa ed altri*.

XI) La Corte, la quale con una sentenza già da me ricordata per le statuizioni in materia costituzionale (95) ha riconosciuto il diritto dei cittadini, sancito dalla Costituzione, di professare liberamente la loro fede religiosa, ha anche insegnato che a concretare il diritto di vilipendio della religione dello Stato, preveduto dal legislatore a tutela del pubblico interesse di proteggere la religione cattolica apostolica romana quale istituzione dello Stato, è richiesto solo il dolo generico e cioè la volontà di commettere il fatto nella consapevolezza della sua idoneità a vilipendere, mentre è perfettamente irrilevante ogni indagine sullo scopo prefissosi dall'autore del reato (96).

XII) In tema di reati colposi, la Corte ha ritenuto (97) che la preparazione e la vendita al pubblico di medicinali e specialità medicinali è consentita solo ai farmacisti e deve essere effettuata nelle farmacie sotto la responsabilità dei loro titolari.

Pertanto il farmacista, al quale nell'esercizio delle sue funzioni spetta accertare la corrispondenza tra il medicinale che somministra e quello prescritto dal medico, deve rispondere delle conseguenze dannose derivanti da sua negligenza o imperizia, nè a tale responsabilità può sottrarsi subordinando l'impiego del medicinale somministrato al controllo del medico.

XIII) Molto opportunamente, perchè libertà anche in questo campo non può trasmodare in licenza, ma deve trovare nella necessità di un'ordinata convivenza civile inevitabili limitazioni, è stato deciso dalla Corte (98), in materia di diffamazione, che non può scindersi la personalità di chi assuma funzioni ed eserciti attività pubbliche: onde non è consentito l'indiscriminato attacco, polemico e critico, neppure nel campo tecnico o politico; che inoltre a costituire i delitti contro l'onore basta la volontarietà della pronuncia o della comunicazione delle frasi offensive, ed il fine propostosi dall'agente resta al di fuori del dolo, onde non vale opporre che il motivo da cui fu mosso l'autore dell'offesa fu soltanto di natura poli-

(97) Sez. II, sent. 2 febbraio 1953, Pres. Mirto-Randazzo; est. Azzone; p. g. Dettori, ric. *Maselli*.

(98) Sez. II, sent. 20 gennaio 1953, Pres. Del Guercio; est. Trasimeni; p. g. Loschiavo, ric. P. M. c. *Colombi*.

tica, perchè, qualunque sia stato il motivo dell'offesa, la responsabilità penale non può essere esclusa.

XIV) Grande importanza per i riflessi che è destinata ad avere sui rapporti di lavoro, riveste la decisione (99) con la quale la Corte, ponendo fine alle incertezze manifestate nelle contrastanti soluzioni adottate dai giudici di merito, ha insegnato che, ai fini del delitto di cui all'art. 614 Cod. pen., lo stabilimento industriale deve essere ritenuto privata dimora, ed una persona giuridica privata, quale la società industriale, può essere soggetto passivo del reato.

E, pertanto, chi si introduce o trattiene in uno stabilimento industriale contro la volontà dei titolari del diritto di escluderlo, non con lo scopo di trarne profitto o di impedire il normale svolgimento del lavoro, ma per affermare ed ottenere il riconoscimento del proprio diritto di rappresentante sindacale, commette violazione di domicilio e non il delitto di occupazione di azienda industriale.

XV) Il delitto di invasione di terreni o edifici è stato ampiamente esaminato in un gruppo di decisioni, dalle quali si evince che l'esecuzione del reato non si esaurisce con il fatto iniziale dell'arbitraria introduzione nell'immobile altrui, ma continua in forma statica attraverso la successiva volontaria attività omissiva di occupazione dell'immobile. Non occorre tuttavia che la permanenza si protragga a lungo: basta un'introduzione che non dia luogo ad una permanenza momentanea.

Quanto all'elemento psicologico del reato, non occorre che l'introduzione sia diretta all'occupazione definitiva, nè devono rilevare gli eventuali più remoti moventi dell'agente, oltre quello della semplice occupazione volontaria.

Il fatto costituisce reato anche se commesso da una sola persona; e ne rimane leso, non soltanto il diritto del proprietario, ma anche del conduttore dell'immobile. Sono stati quindi ritenuti responsabili del delitto: i braccianti agricoli che si introducono in terreni altrui eseguendovi lavori non richiesti al fine di pretenderne la retribuzione; i contadini che occupino un fondo senza attendere la risoluzione di una procedura amministrativa per l'assegnazione di

(99) Sez. II, sent. 23 marzo 1953, Pres. Mirto-Randazzo; est. Violanti; p. g. Colli, ric. *Belloni ed altri.*

quel terreno ai lavoratori; chi partecipi al fatto soltanto in un secondo momento dopo l'invasione altrui; le più persone concorrenti (ai fini dell'aggravante speciale prevista dalla norma in esame) che agiscano riunite, simultaneamente presenti, od agenti anche mediante una mera attività di concorso psichico (100).

XVI) Il Supremo Collegio ha poi, con altra notevole sentenza, provveduto a stabilire quando l'impostura, falsa rappresentazione del vero con cui l'agente approfitta o cerca di approfittare della credulità popolare, possa concretare il delitto di truffa, o la contravvenzione di cui all'art. 661 Cod. pen. (101). Ed ha precisato che, in concorso agli ulteriori elementi necessari a dar vita all'uno o all'altro reato, occorre aver riguardo al soggetto contro cui l'impostura viene diretta, nel senso che, se essa tende ad ingannare il popolo in genere, il pubblico, un numero indeterminato di persone, dà luogo alla contravvenzione, mentre se si svolge nei confronti di una persona determinata, dà luogo al delitto.

XVII) Negli anni decorsi erano state denunciate numerosissime persone le quali, non continuativamente e per fine di lucro, ma a scopo di propaganda politica, avevano venduto giornali di partito.

La Corte ha ritenuto (102) che la vendita di un giornale, nelle condizioni suindicate, non può costituire nè la contravvenzione agli artt. 113 Legge di P. S. e 663 Cod. pen., nè violazione dell'art. 669 Cod. pen., ma può rivestire il carattere della contravvenzione di cui all'art. 650 Cod. pen. sempre però che il Prefetto abbia vietato senza condizioni e senza limiti lo strillonaggio e la vendita di giornali da

---

(100) Sez. II, sent. 21 gennaio 1953, Pres. Mirto-Randazzo; est. D'Arienzo; p. g. Pioletti, ric. *Benazzi*.

Sez. II, sent. 30 gennaio 1953, Pres. Del Guercio; est. Badia; ric. *Amore*.

Sez. II, sent. 3 febbraio 1953, Pres. Del Guercio; est. De Giovine. p. g. Mattioli, ric. *Gulgarelli ed altri*.

Sez. II, sent. 8 aprile 1953, Pres. Petruzzi; est. Incoronato; p. g. Aromatisi, ric. *De Carlo ed altri*.

Sez. II, sent. 14 aprile 1953, Pres. Del Guercio; est. Incoronato; p. g. Granata, ric. *Carlotti*.

(101) Sez. III, sent. 18 marzo 1953, Pres. Sciarrelli; est. Michienzi; p. g. Aromatisi; ric. *Dondi*.

(102) Sez. III, sent. 21 aprile 1953, Pres. Berardi; est. Alessio; p. g. Maltese, ric. P. M. c. *Del Giudice*.

parte di persone non autorizzate, per dichiarato e urgente motivo di ordine pubblico, a sensi dell'art. 2 T. U. Legge di P. S., il quale non è in contrasto con gli artt. 13, 76 e 77 della Costituzione.

In tale caso, secondo altre decisioni della stessa Corte, è consentito all'autorità giudiziaria il solo sindacato di legittimità sul provvedimento prefettizio, da ritenersi illegittimo se in esso manca lo specifico riferimento alla necessità ed urgenza considerate in relazione alle particolari condizioni del luogo (103), mentre l'ordinanza non è illegittima per non contenere il termine prefisso di validità, ed è legalmente portata a conoscenza degli interessati mediante la sola pubblicazione sul bollettino della prefettura (104).

Giurisprudenza in materia di diritto processuale

I) Anche nel decorso anno notevoli contributi all'interpretazione di varie norme del codice di procedura penale sono stati dati sia dalle Sezioni Unite del Supremo Collegio che da quelle singole. Con rammarico devo limitarmi a fare un rapido cenno delle decisioni più importanti.

II) Un punto di diritto che aveva in passato dato luogo a qualche oscillazione giurisprudenziale, è stato definitivamente chiarito dalle Sezioni Unite, le quali hanno deciso (105) che non è consentito al giudice, in relazione al carattere di circostanza aggravante del reato che è proprio della recidiva, tenerne conto quando non sia stata ritualmente contestata, sotto pena di nullità dell'intera sentenza a norma dell'ultima parte dell'art. 445 C. p. p.

III) Con altra decisione (106) le Sezioni Unite hanno posto termine al perdurante contrasto in merito alla facoltà del difensore di

---

(103) Sez. III, sent. 10 gennaio 1953, Pres. Fornari; est. Rosso; p. g. Bernabei, ric. *Gianneschi*.

(104) Sez. III, sent. 7 marzo 1953, Pres. Fornari; est. Noccioli; p. g. Maltese, ric. *Zegretti*.

(105) Sez. Un., sent. 16 maggio 1953, Pres. Volpe; rel. Naldini; p. g. Battaglini, ric. *Di Ceglie*.

(106) Sez. Un., sent. 16 maggio 1953, Pres. Volpe; rel. D'Arienzo; p. g. Battaglini, ric. *Blengio*.

rinunciare validamente ad uno o più motivi di impugnazione, stabilendo che la suddetta facoltà può esser riconosciuta al difensore solo se egli agisca in qualità di procuratore speciale *ad hoc*, ovvero se la rinuncia venga confermata dall'imputato presente al dibattimento con espressa dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza. In mancanza, la sentenza che non abbia preso in esame i motivi rinunciati dal difensore, è viziata da nullità a sensi dell'art. 475 n. 3 Cod proc. pen.

IV) La distinzione, accolta dalla giurisprudenza del Supremo Collegio, tra atti processuali nulli ed inesistenti è stata ripresa in ampio esame da un'altra notevole decisione delle Sezioni Unite (107). In essa è stato posto in speciale risalto il principio secondo il quale è inesistente solo quella sentenza affetta da vizi, non sanabili col decorso del tempo, attinenti all'essenza di essa, quale atto dichiarativo della volontà del giudice sopra una pretesa punitiva fatta valere contro persona esistente. Onde, diversamente dalla sentenza nulla che è suscettibile di convalescenza giuridica ed ha quindi attitudine a passare in cosa giudicata, la sentenza inesistente, pur essendo una realtà di fatto, non è realtà giuridica, non ammette sanatoria, non acquista forza di cosa giudicata, non costituisce ostacolo a nuovo esercizio dell'azione penale e non può essere posta in esecuzione. Tali sono le sentenze *a non judice* o pronunciate contro persona inesistente, o prive di dispositivo o talmente ambigue da non potersene in modo assoluto desumere la decisione. Al contrario, hanno precisato le Sezioni Unite, le irregolarità processuali previste nell'art. 185 n. 3 — nella specie si trattava di omesso avviso al difensore — non dànno luogo ad inesistenza della sentenza, bensì soltanto a nullità e non possono essere fatte valere che come mezzo di impugnazione, nei limiti, termini e forme, stabiliti dalla legge processuale.

V) In tema di sentenza inesistente, desidero qui segnalare un'altra importantissima decisione (108). Come è noto, con un ordine generale n. 159 in data 18 giugno 1946 del Comando Militare Alleato in Trieste, venne istituita presso la Corte di Appello di quella

(107) Sez. Un., sent. 7 marzo 1953, Pres. Volpe; rel. Novacovich; p. g. Battaglini, ric. *Venetucci*.

(108) Sez. III, sent. 12 ottobre 1953, Pres. Petrella; rel. Noccioli; p. g. Pioletti, ric. *Solazzi e Pace*.

città una sezione speciale per giudicare dei ricorsi in Cassazione proposti contro le pronunce dei giudici italiani della zona occupata dalle truppe alleate. Ora il Supremo Collegio, ricollegandosi a fondamentali sue precedenti decisioni, non solo ha affermato la illegittimità, anche alla stregua del diritto internazionale, della predetta disposizione, in quanto rivolta a scardinare l'ordinamento giurisdizionale italiano nella zona occupata e a sottrarre dei soggetti, che lo stesso trattato di pace considera tuttora cittadini italiani, alla naturale giurisdizione della Suprema Corte di Cassazione di Roma, devolvendola arbitrariamente ad un organo che non ripete le sue attribuzioni dalla legge italiana ed è totalmente avulso dall'ordinamento giudiziario dello Stato italiano, — ma ha affermato che la sentenza emessa dalla ricordata sezione speciale deve essere considerata come emessa *a non judice* e quindi inesistente e non produttiva di effetti giudirici, per l'ordinamento italiano.

VI) In relazione al nuovo ordinamento dei giudizi di assise, le Sezioni Unite hanno stabilito (109) che l'art. 37 della legge 10 aprile 1951 n. 287 sostituito all'art. 29 c.p.p., nel determinare quali reati previsti dal codice penale siano di competenza della Corte di Assise, detta una norma di competenza non esclusiva, onde rientrano tuttora nella competenza della Corte di assise anche i reati che da leggi anteriori le erano stati devoluti in materia di collaborazionismo.

VII) Nella delicata materia dei reati commessi a mezzo della stampa sono da segnalare due importanti decisioni delle Sezioni singole.

Con la prima (110), la Corte, partendo dal principio, già affermato dalla sua anteriore giurisprudenza, che nel giudizio direttissimo previso dall'art. 21 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, il pubblico ministero, mentre non ha facoltà di procedere con diverso rito, non ha obbligo di interrogare l'imputato che non sia in stato d'arresto, ha ritenuto abnorme l'ordinanza di un tribunale che, investito del giudizio direttissimo dal P. M., gli aveva restituito gli atti per-

(109) Sez. Un., sent. 4 luglio 1953, Pres. Volpe; rel. De Giovine; p. g. Bernabei, confl. in proc. c. *Criscuoli*.

(110) Sez. II, sent. 20 marzo 1953, Pres. Rivera; rel. Bellano; p. g. Aromatisi, P. M. c. *De Vita*.

chè procedesse all'interrogatorio dell'imputato: nel caso la Corte Suprema ha ravvisato un'ipotesi di conflitto denunciabile in Cassazione.

Con altra decisione (111), il Supremo Collegio ha ritenuto che la sostituzione del procedimento ordinario al giudizio direttissimo, prevista dall'art. 504 del c. p. p., non è consentita per i reati commessi a mezzo della stampa per i quali la legge stessa impone, escludendo ogni discrezionalità in proposito, il giudizio direttissimo.

VIII) Interpretando l'art. 421 del cod. proc. pen., la Corte Suprema, in alta decisione (112), ha affermato il principio che, notificato il decreto di citazione avanti al pretore, questo magistrato non ha facoltà, durante gli atti preliminari al giudizio, di mutare l'imputazione dando al fatto una diversa configurazione giuridica, per dichiarare con sentenza l'improcedibilità. Tale sentenza, ha rilevato la Corte, è soggetta solo a ricorso per cassazione a sensi dell'art. 421 c. p. p., anche se il pretore abbia in essa erroneamente richiamato l'art. 398 c. p. p. Tuttavia, essendo stato proposto appello e su di esso essendosi pronunziato il giudice di secondo grado con sentenza investita da ricorso per cassazione, la Corte regolatrice ha ritenuto di dover rilevare di ufficio la incompetenza funzionale del giudice di appello, annullandone conseguentemente la pronuncia senza rinvio a sensi dell'art. 539 n. 8 c. p. p.

IX) Con altra decisione (113) ampiamente motivata, la Corte Suprema ha preso in esame la questione della revocabilità delle ordinanze, che tuttora dà luogo a contrasti nella giurisprudenza dei giudici di merito, ed ha affermato che esse devono ritenersi irrevocabili ogni qualvolta la situazione giuridica sulla quale incidono ne risulti definitivamente consolidata. Tale definitività, ha affermato la Corte, non va intesa nel senso che sia definito, nel tempo, un determinato rapporto o una determinata situazione nel processo; bensì nel senso che, in dipendenza del provvedimento, sia preclusa al giu-

(111) Sez. I, sent. 3 giugno 1953, Pres. Volpe; rel. Fumu; p. g. Ebner, confl. in proc. c. *Bernabei*.

(112) Sez. II, sent. 14 aprile 1953, Pres. Del Guercio; rel. Ricciardelli; p. g. Aromatisi, P. M. c. *Spadia*.

(113) Sez. I, sent. 20 gennaio 1953, Pres. Gabrieli; rel. Foschini; p. g. Aromatisi, ric. *Graglia*.

dice e agli altri soggetti del processo qualsiasi ulteriore attività in quella determinata fase processuale, in guisa che resti sottratta, immediatamente o successivamente, la facoltà di riesaminare la situazione giuridica regolata, per essersi esaurito il rapporto processuale cui essa si riferisce. Onde irrevocabili sono quelle ordinanze che recidono il rapporto processuale, mentre sono revocabili le altre in relazione alle quali quel rapporto permane; nel primo caso la consumazione del processo, anche in una sua frazione, comporta la irrevocabilità che non può essere infirmata dal fatto nuovo; nel secondo caso, rimanendo in vita, col processo, l'attività del giudice, nulla vieta che questi possa far cessare l'efficacia negativa dell'ordinanza allo scopo di attuare le finalità del procedimento. Infatti, ha considerato la Corte, mentre la sentenza è decisione su tutto il rapporto processuale, l'ordinanza, per la funzione strumentale che le è propria, provvede sempre su momenti del rapporto stesso, inserendosi in una situazione processuale quale sussiste nel momento in cui è pronunciata.

X) Altra interessante decisione (114) della Corte Suprema si è avuta in un caso nel quale una Corte d'Appello, dopo aver dichiarato inammissibile un ricorso con ordinanza a sensi dell'art. 207 c. p. p., non impugnata, aveva provveduto a revocarla inoltrando il ricorso alla Corte Suprema. La Corte ha rilevato che l'ordinanza di inammissibilità non era revocabile dal giudice che l'aveva emessa, ma solo impugnabile. Per mancanza di impugnazione, però, l'ordinanza era divenuta a sua volta irrevocabile, con gli effetti indicati nell'art. 576 c. p. p. nei riguardi della sentenza di cui si era ordinata l'esecuzione; conseguentemente la sentenza della Corte di appello era divenuta irrevocabile e quindi, di fronte alla cosa giudicata, nessun effetto giuridico era riconoscibile alla successiva illegittima revoca dell'ordinanza che, dichiarando inammissibile il ricorso, aveva fatto divenire irrevocabile la sentenza della Corte di Appello.

XI) Interessanti principii di diritto processuale si trovano affermati in una notevole pronuncia della terza sezione (115). In essa,

(114) Sez. III, sent. 30 marzo 1953, Pres. Sciarrelli; rel. Alescio; p. g. Colli, ric. *Botto*.

(115) Sez. III, sent. 10 luglio 1953, Pres. Fornari; rel. Pirani; p. g. Aromatisi, ric. *Banco Centrale Repubblica Argentina ed altri*.

tra l'altro, la Corte ha chiarito che, anche relativamente alle ordinanze con le quali il giudice ha deciso sull'incidente di esecuzione, sono applicabili le regole generali sulle impugnazioni. Nella stessa sentenza è stato anche posto in luce come la legge, nel fissare le condizioni per il sequestro dei beni mobili dell'imputato e del civilmente responsabile a garanzia delle somme eventualmente dovute per risarcimento di danni e rifusione di spese processuali, non richiede alcuna indagine sulla fondatezza della imputazione ma solo la sussistenza della formale contestazione di un determinato reato e serie ragioni di temere la mancanza o la dispersione delle garanzie delle obbligazioni per le quali è consentita l'ipoteca legale.

XII) La inimpugnabilità delle ordinanze così dette *de plano* con le quali il giudice, in violazione dell'art. 655 c. p. p., abbia ordinato la confisca di cose in sequestro, inimpugnabilità che discende dal principio della tassatività dei mezzi di impugnazione cui si informa il vigente codice, è stata riaffermata dalla prima sezione del Supremo Collegio (116), la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso, salvo naturalmente alla parte interessata il diritto di proporre incidente di esecuzione contro l'ordinanza non impugnabile. Questa sentenza deve essere segnalata perchè, dopo alcune recenti oscillazioni, segna il ritorno all'anteriore giurisprudenza del Supremo Collegio, che negli anni decorsi si era appunto giustamente consolidata nel senso della inoppugnabilità delle ordinanze *de plano*.

XIII) Nè contrasta con quella ora citata la pronuncia della Corte (117) che ha ritenute ricorribili le ordinanze di rigetto delle domande di amnistia emesse *de plano*. In questo caso, infatti, la diretta impugnabilità del provvedimento è espressamente sancita dall'art. 594 c. p. p. il quale non consente di distinguere tra ordinanze che concedono il beneficio e ordinanze che lo negano.

XIV) È anche da segnalare, attesa qualche incertezza giurisprudenziale che si è verificata sul punto, la sentenza (118) con la quale, esattamente interpretando l'art. 557 c. p. p., la Corte Supre-

(116) Sez. I, sent. 24 gennaio 1953, Pres. Gabrieli; rel. Tiberti; p. g. Polimeno, ric. *Ruggiero*.

(117) Sez. II, sent. 9 aprile 1953, Pres. Del Guercio; rel. Azzone; p. g. Colli, ric. *Gonnelli*.

(118) Sez. II, sent. 13 gennaio 1953, Pres. Mirto-Randazzo; rel. Azzone; p. g. Bernabei, ric. *Evangelisti*.

ma ha ritenuto inammissibile l'istanza di revisione fondata su nuovi elementi di prova quando questi già non risultino da atti dell'autorità giudiziaria, ovvero chi domanda la revisione non ne abbia richiesto il preventivo accertamento al giudice dell'esecuzione.

XV) Ancora in tema di revisione e precisamente della speciale revisione delle sentenze di condanna del tribunale speciale per la difesa dello Stato prevista e regolata dal D. L. L. 5 ottobre 1944 n. 316, è da segnalare la sentenza (119) con la quale la Corte regolatrice ha stabilito, interpretando l'art. 2 di quel decreto, che è palesemente iniqua la condanna ad una pena che, pur senza eccedere i limiti legali, appaia però enormemente sproporzionata alla gravità del fatto.

(119) Sez. I, sent. 21 maggio 1953, Pres. Giocoli; rel. Gatta; p. g. Granata, ric. *Rudoni*.